



COMUNE DI MURISENGO

Provincia di Alessandria
Piazza della Vittoria 1

Prot. 670

Spett. REGIONE PIEMONTE
Settore Attività Estrattive

**OGGETTO: Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) - Bacino Valleversa – Cava di Gesso
sotterranea denominata San Pietro-Pratonuovo sita in Loc. San Pietro 14 coltivata dalla**

Con riferimento all'avvenuta adozione del PRAE in data 16.12.2022, esaminati i documenti cartografici, e preso atto che non è stata presa in considerazione la nota prot.2682 del 01.07.2021 contenente le osservazioni di questo Comune,

SI PRESENTANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

- 01) La delimitazione del bacino denominato Valleversa interessa il Comune di Murisengo per una porzione molto vasta che comprende anche tutto il capoluogo e parte delle frazioni Sorina e San Candido. Considerato che all'interno del "bacino" è consentita l'attività estrattiva, si chiede un ridimensionamento di tale perimetro in modo da vincolare solo aree che effettivamente possono essere di interesse per l'attività estrattiva.
- 02) Nella scheda A03014 del polo estrattivo di Murisengo, il perimetro dell'area definita in legenda "Cave attive", non è corretto perché non corrispondente alle aree indicate nel provvedimento autorizzativo alla coltivazione rilasciato dalla Provincia di Alessandria con D.D.1074-2017 del 18.12.20217.
- 03) Nel vigente Piano Regolatore Comunale è previsto il divieto di procedere con ampliamenti del fronte di cava lungo i lati Ovest, Nord e Nord-Est dell'area di cava attualmente delimitata in PRG, mentre l'attuale perimetrazione del polo estrattivo si amplia proprio in tali direzioni ovvero verso il capoluogo, verso le località Bricco e Crocetta e verso la Torre di San Pietro, che, in quanto bene vincolato dalla Soprintendenza, ha una fascia di rispetto di ml. 250.
- 04) Da un punto di vista geologico sono state cartografate le frane quiescenti n.34 e 35 che attualmente interessano marginalmente l'area di cava autorizzata, mentre nel PRAE sono state completamente inglobate nel perimetro del "polo".

- 05) Nel territorio comunale è insediata una attività classificata a Rischio di Incidente Rilevante e pertanto nel Piano Regolatore ci sono due fasce di vincolo: quella di esclusione che comporta l'inedificabilità e che deve essere esclusa dalla perimetrazione sia del "polo" che del "bacino", e quella di osservazione che prevede una verifica del rispetto dei criteri minimi di compatibilità ambientale e territoriale di cui al D.M. 9 maggio 2001
- 06) il perimetro del polo estrattivo deve essere mantenuto ad una distanza di sicurezza dalla viabilità pubblica in quanto si verificano frequentemente fenomeni di sinkhole che potrebbero arrivare ad interessare la sede stradale minacciando la pubblica incolumità;

per tutto quanto sopra esposto,

SI RICHIEDE

Che dalla superficie delimitata come "polo" nel territorio del Comune di Murisengo **siano stralciate** le aree individuate dai seguenti mappali:

FOGLIO 15 PARTICELLE 115-116-117-118-119-120-124 parte-125-126-127-128-142parte-211-212-231-234 in quanto il mantenimento di tali aree nella perimetrazione del polo, consentirebbe un ampliamento del fronte di cava verso il capoluogo, la località Bricco e verso la Torre di San Pietro, all'interno della fascia di rispetto di ml. 250 imposta da leggi statali per la tutela dei beni storico-architettonici.

FOGLIO 15 PARTICELLE 132parte-133parte-195-parte-196parte-198-199-200-225
FOGLIO 16 PARTICELLE 100-101-102

In quanto il perimetro del polo estrattivo deve essere mantenuto ad una distanza di sicurezza dalla viabilità pubblica per evitare che i frequenti fenomeni di sinkhole arrivino ad interessare la sede stradale minacciando la pubblica incolumità

FOGLIO 16 PARTICELLE 148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-203-204-214-218-219-220-221-222-223-224-225-226

in quanto il mantenimento di tali aree nella perimetrazione del polo, consentirebbe un ampliamento del fronte di cava verso il centro abitato denominato località Crocetta con gli inevitabili problemi dovuti alle vibrazioni e alle esplosioni delle cariche utilizzate per la coltivazione.

Si invia pertanto una planimetria con la modifica del perimetro del "polo" da inserire nella documentazione del PRAE da approvare.

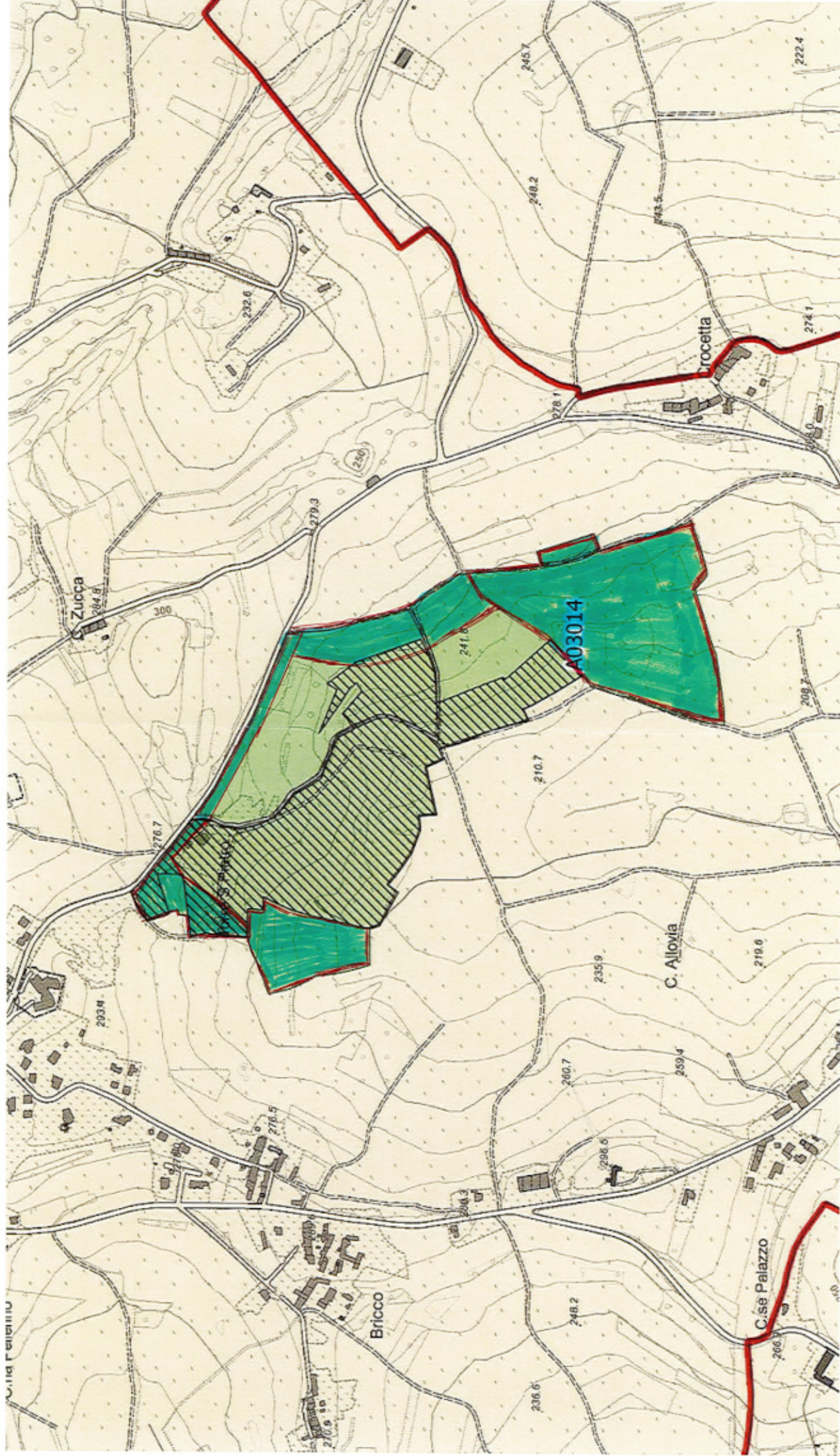
Murisengo, li 08/02/2023



IL SINDACO

(Barbero Giovanni)





AREE DA STRALCIARE





COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica

Ufficio Urbanistica – Sportello Unico per l'Edilizia

Tel. 0321/969821 - Fax. 0321/969855

urbanistica@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

Prot. 5109

VI - 2 - 40

PEC

Oleggio, 17/02/2023

Alla REGIONE PIEMONTE

c.a.

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it

c.a.

Settore Valutazioni ambientali e Procedure

Integrate della Regione Piemonte

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

E, p.c.

Alla PROVINCIA DI NOVARA

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE (PRAE). CONVOCAZIONE DELLA SECONDA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE E AVVIO DELLA CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE PER LA FASE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS AI SENSI DELL'ART. 5 C. 1 LETTERA C DELLA L.R. 23/2016 E DELL'ARTICOLO 13 C. 5 BIS DEL D.LGS. 152/2006 (NOTA PROT. 14454 DEL 22/12/2022)
OSSERVAZIONI

Si fa seguito alla nostra precedente nota prot. 3697 del 03/02/2023 (allegata in copia), con la quale, a titolo di contributo ed osservazione, sono state trasmesse a codesti Settori Regionali le deliberazioni del Consiglio Comunale di Oleggio n. 2 del 31/01/2023 e n. 15 del 17/04/2013, quali linee di indirizzo politico dell'Amministrazione.

Ad integrazione delle stesse, si formulano ulteriori osservazioni ed approfondimenti tecnici inerenti al Piano di che trattasi.

Nel merito si osserva quanto segue:

- a) nel Polo Estrattivo attualmente riconosciuto all'interno del territorio comunale – denominato "OLEGGIO" ed individuato all'interno del bacino di riferimento "TICINO – 01070" - è ricompreso il Piano Particolareggiato denominato "POLO ESTRATTIVO SAN GIOVANNI" approvato con deliberazione G.C. di Oleggio n. 289 del 19/12/2013 in seguito alla previsione dell'art. 7-bis del PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA PROVINCIA DI NOVARA (Deliberazione del Consiglio Regionale 21/07/2011, n. 120-9781) ed in seguito



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica

Ufficio Urbanistica – Sportello Unico per l'Edilizia

Tel. 0321/969821 - Fax. 0321/969855

urbanistica@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

alle indicazioni e limitazioni contenute nel P.T.R. (Area di approfondimento "Ovest Ticino").

Nel merito si richiede venga chiarito se con l'approvazione definitiva del P.R.A.E.:

- a.1. permangono vigenti le previsioni del PTR "Ovest Ticino" e se, in tale caso, le previsioni delle P.R.A.E. e del P.T.R. "Ovest Ticino" saranno allineate;
- a.2. permangono vigenti le previsioni del Piano Particolareggiato "POLO ESTRATTIVO SAN GIOVANNI" oppure, se diversamente, lo strumento urbanistico dovrà essere revocato o adeguato, anche in funzione degli eventuali limiti territoriali del nuovo polo;
- b) per il Polo Estrattivo di Oleggio (Codice N01070) viene individuato un "Impianto di riferimento del polo" ricadente all'interno del perimetro dell'area protetta del Parco Naturale del Ticino che, per effetto dell'art. 13, comma 9, lett. b, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area adottato definitivamente con deliberazione del Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore n. 47 del 05/11/2021 ed approvato con D.G.R. n. 6-5460 del 03/08/2022, dovrà essere dislocato al di fuori del territorio del Parco entro 5 anni dall'approvazione del Piano stesso;
- c) il Polo Estrattivo di Oleggio (Codice N01070) comprende un'area sulla quale è stata autorizzata una discarica per rifiuti inerti non pericolosi, per la quale, attualmente, si sta valutando – unitamente alla Provincia di Novara - una modifica del recupero ambientale finalizzato alla posa di un impianto fotovoltaico.

Si riporta di seguito lo stralcio dell'area:



- d) il Polo Estrattivo di Oleggio (Codice N01070) comprende un'abitazione residenziale e la relativa area di pertinenza.

Si riporta di seguito lo stralcio dell'area:



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica

Ufficio Urbanistica – Sportello Unico per l'Edilizia

Tel. 0321/969821 - Fax. 0321/969855

urbanistica@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it



- e) il Polo Estrattivo di Oleggio (Codice N01070) comprende un allevamento di cani e la relativa area di pertinenza.

Si riporta di seguito lo stralcio dell'area:



- f) il Polo Estrattivo di Oleggio (Codice N01070) ricomprende la fascia di rispetto del Canale Regina Elena, che si richiede venga stralciata dalla perimetrazione del Polo stesso.

Dal momento che il Polo Estrattivo è attiguo al Parco Naturale del Ticino si fa rimando alle osservazioni dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore in tema di aree protette, Sito Natura 2000, SIC/ZSC e ZPS.

Si evidenzia inoltre che le previsioni del P.R.A.E. non tengono in considerazione le previsioni del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale che, in assenza di indicazioni – anche derogatorie – dovrà essere adeguato prima dell'eventuale rilascio di nuove autorizzazioni per l'escavazione.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica

Ufficio Urbanistica – Sportello Unico per l'Edilizia

Tel. 0321/969821 - Fax. 0321/969855

urbanistica@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

Infine si segnala che la Scheda "Codice cava A0307N" (cava di argilla fuori polo) non specifica la tipologia di recupero (area agricola recuperata con impianto di area boscata).

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale delucidazione, si porgono cordiali saluti.

F.to digitalmente

Il Responsabile del Servizio Ufficio Ambiente
ing. Renato Scarabotti

F.to digitalmente

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica
arch. Maria Chiara Valli



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica

Ufficio Urbanistica – Sportello Unico per l'Edilizia

Tel. 0321/969821 - Fax. 0321/969855

urbanistica@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

Prot. 0003697

Oleggio, 03/02/2023

PEC

Alla **REGIONE PIEMONTE**

c.a.

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

c.a.

Settore Valutazioni ambientali e Procedure

Integrate della Regione Piemonte

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

E, p.c.

Spett.le **PROVINCIA DI NOVARA**

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE (PRAE) CONVOCAZIONE DELLA SECONDA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE E AVVIO DELLA CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE PER LA FASE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS AI SENSI DELL'ART. 5 C. 1 LETTERA C DELLA L.R. 23/2016 E DELL'ARTICOLO 13 C. 5 BIS DEL D.LGS. 152/2006 (NOTA PROT. 14454 DEL 22/12/2022)
OSSERVAZIONI – TRASMISSIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 31/01/2023

Con riferimento alla nota prot. 14454 del 22/12/2022 si trasmette, a titolo di contributo ed osservazione, la seguente documentazione:

- ✓ deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2023 e relativo allegato;
- ✓ deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/04/2013.

Alla presente seguirà l'inoltro, entro il termine del 20/02/2023, di ulteriori contributi ed osservazioni riguardanti esclusivamente aspetti tecnici redatti dagli Uffici scriventi.

Un cordiale saluto.

F.to digitalmente

Il Responsabile del Servizio Ufficio Ambiente
ing. Renato Scarabotti

F.to digitalmente

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica
arch. Maria Chiara Valli



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

OGGETTO:

OSSERVAZIONI AL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE (PRAE) ADOTTATO CON D.G.R. 81-6285 DEL 16/12/2022

L'anno **duemilaventitre** addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e diretta streaming, il Consiglio Comunale.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco	Sì
2. APICELLA ANDREA - Consigliere	Sì
3. BALOCCO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
4. BELLAN ALESSANDRO ANTONIO - Consigliere	Sì
5. BELLINI DIEGO - Consigliere	Giust.
6. BELLISSIMO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
7. BONINI ANNALISA - Consigliere	Giust.
8. BORRINI SAMUELA - Consigliere	Sì
9. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco	Sì
10. CHRISTOPHE MAEVA - Consigliere	Giust.
11. DALLE CARBONARE LUIGI - Presidente	Sì
12. FERRARI MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
13. GIBBIN ALESSANDRA FRANCESCA - Consigliere	Sì
14. MURATORE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
15. NERVI MATTEO - Consigliere	Sì
16. STELLA ANDREA - Consigliere	Sì
17. FAVINI ALESSANDRA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale Dott. BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DALLE CARBONARE LUIGI nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Provincia di Novara ha disciplinato con propria deliberazione C.P. n. 5 del 05/02/2009 l'attività estrattiva mediante il Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.) in coerenza con il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E.) della Regione Piemonte, in ottemperanza a quanto previsto dal P.T.R. Ovest Ticino e dal Piano Territoriale Provinciale;
- con D.G.R. n. 120-29781 del 21/07/2011 veniva approvato in via definitiva il P.A.E.P. che definisce i fabbisogni estrattivi per il decennio 2009-2018 individuando e definendo i poli estrattivi sul territorio provinciale;
- la perimetrazione delle aree soggette al P.A.E.P. sul territorio comunale di Oleggio prevedeva, in aggiunta alla consolidata area estrattiva indicata nel PRGI, un ampliamento della stessa verso sud-ovest per una superficie complessiva di mq 315.536;
- a seguito dell'approvazione definitiva del P.A.E.P. la Provincia di Novara con deliberazione D.G.P. n. 201 del 12/06/2012 approvava il bando per l'assegnazione delle volumetrie e con successiva determinazione dirigenziale n. 3419 del 12/11/2012 veniva approvata la graduatoria del bando attuativo con la quale erano assegnate volumetrie estraibili per mc 657.283 nell'area in ampliamento dello stesso Polo Estrattivo di Oleggio;
- il Comune di Oleggio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 17/04/2013 impegnava *"[...] il Sindaco ad inoltrare alla Provincia di Novara formale richiesta per la riduzione del polo estrattivo di Oleggio previsto nel P.A.E.P. limitando la possibile zona di escavazione alla sola parte sud della nuova area prevista in ampliamento nel polo, fino al raggiungimento della sola volumetria di escavazione (mc 657.253) già assegnata con il bando citato nelle premesse, oltre alla non assegnazione, nel Comune di Oleggio, delle ulteriori quote di riparto all'interno del Bacino Estrattivo dell'Ovest Ticino"*;
- con deliberazione di G.C. n. 282 del 19/12/2013 veniva approvato, ai sensi dell'art. 7 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E.P., il Piano Particolareggiato "POLO ESTRATTIVO SAN GIOVANNI", vincolante per il rilascio di nuove autorizzazioni di escavazione, che prevedeva la suddivisione in due lotti funzionali dell'area estrattiva in ampliamento;
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato, all'art. 14, disciplinano le modalità di intervento all'interno dei due lotti funzionali, vincolando gli interventi del lotto 2 a nord, in coerenza con quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 17/04/2013;

RICHIAMATA la L.R. 23 del 17/11/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" che ha introdotto innovazioni profonde nel settore delle attività estrattive di cava, introducendo novità sostanziali anche in merito alla pianificazione delle attività di coltivazione, prevedendo all'art. 5 l'approvazione del P.R.A.E. (Piano Regionale Attività Estrattive);

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 81-6285 ha adottato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (B.U. n. 51 del 22/12/2022) e che con nota prot. 14454 del 22/12/2022 è stata disposta la convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla documentazione del P.R.A.E.;

VALUTATO che il Piano Regionale delle Attività Estrattive adottato identifica il polo estrattivo denominato "OLEGGIO" all'interno del bacino di riferimento "TICINO – 01070", la cui perimetrazione riprende quella definita dal P.A.E.P. della Provincia di Novara approvato con deliberazione D.G.P. n. 201 del 12/06/2012, prevedendone però un ulteriore limitato ampliamento nella zona ovest;

RISCONTRATO che dalla data di approvazione del Piano Particolareggiato di cui sopra ad oggi, non risulta rilasciata alcuna autorizzazione di escavazione nel lotto 1 e che, pertanto, lo stesso risulta ancora a completa disposizione degli operatori economici; tale circostanza è contraddittoria rispetto alla conferma della possibilità di escavazione nel lotto 2 e alla previsione di un'ulteriore estensione del polo estrattivo;

RITENUTO, in coerenza con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 17/04/2013, le cui motivazioni sono qui richiamate per farne parte integrante e sostanziale, di proporre la riduzione del polo estrattivo denominato "OLEGGIO" previsto nel Piano Regionale delle Attività Estrattive adottato, mediante:

- lo stralcio dell'area individuata quale lotto 2 nel Piano Particolareggiato "POLO ESTRATTIVO SAN GIOVANNI" approvato, ai sensi dell'art. 7 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E.P., con deliberazione di G.C. n. 282 del 19/12/2013, in continuità con quanto precedente disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 15 del 17/04/2013;
- lo stralcio dell'ulteriore area di ampliamento nella zona ovest previsto dalla Regione Piemonte;

CONSIDERATO che gli stralci proposti, in riduzione al perimetro del polo estrattivo denominato "OLEGGIO", sono finalizzati al perseguimento di un preminente interesse pubblico teso alla tutela paesaggistica e ambientale oltre che alla tutela delle attività economiche e delle private proprietà ad uso abitativo già presenti nell'area in oggetto;

PRESO ATTO degli allegati alla presente deliberazione predisposti dagli Uffici Comunali:

- **Allegato 1** - Estratto cartografia P.A.E.P. della Provincia di Novara approvato con deliberazione D.G.P. n. 201 del 12/06/2012;
- **Allegato 2** - Estratto cartografia Piano Particolareggiato "POLO ESTRATTIVO SAN GIOVANNI" approvato con deliberazione di G.C. n. 282 del 19/12/2013;
- **Allegato 3** - Estratto cartografia Piano Regionale delle Attività Estrattive adottato con D.G.R. n. 81-6285 ha il (B.U. n. 51 del 22/12/2022) - polo estrattivo denominato "OLEGGIO";
- **Allegato 4** - Estratto cartografia Piano Regionale delle Attività Estrattive adottato con D.G.R. n. 81-6285 ha il (B.U. n. 51 del 22/12/2022) - polo estrattivo denominato "OLEGGIO" – PROPOSTA DI STRALCIO;

RICHIAMATI i lavori della 2^a Commissione Consiliare Permanente della Provincia di Novara convocata il giorno 26/01/2023 per un confronto con le Amministrazioni Comunali relativamente all'adozione del Piano Regionale Attività Estrattive;

DATO ATTO dell'avvenuta illustrazione dei contenuti della presente deliberazione alla Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente – Viabilità del Comune di Oleggio nella seduta del 30/01/2023;

VALUTATA la competenza del Consiglio Comunale nell'adozione del presente atto;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Servizio Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Servizio Ambiente in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, in quanto richiesto durante la seduta;

CONSIDERATO che è possibile prescindere dal parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e succ. mod., in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

presenti: n. 14
astenuti: n.//
votanti: n. 14
voti favorevoli n. 14
voti contrari n. //

DELIBERA

- 1) DI PROPORRE alla Regione Piemonte, in coerenza ed a conferma della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 17/04/2013, le cui motivazioni sono qui richiamate per farne parte integrante e sostanziale, con riferimento al Piano Regionale delle Attività Estrattive adottato con D.G.R. n. 81-6285 ha il (B.U. n. 51 del 22/12/2022) e più specificamente in relazione al polo estrattivo denominato "OLEGGIO" ricadente all'interno del bacino denominato "TICINO – 01070":
 - lo stralcio dell'area individuata quale lotto 2 nel Piano Particolareggiato "POLO ESTRATTIVO SAN GIOVANNI" approvato, ai sensi dell'art. 7 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E.P., con deliberazione di G.C. n. 282 del 19/12/2013, in continuità con quanto precedente disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 15 del 17/04/2013;
 - lo stralcio dell'ulteriore area di ampliamento nella zona ovest previsto dalla Regione Piemonte;
- 2) DI DARE ATTO che gli stralci proposti, in riduzione al perimetro del polo estrattivo denominato "OLEGGIO", sono finalizzati al perseguimento di un preminente interesse pubblico teso alla tutela paesaggistica e ambientale oltre che alla tutela delle attività economiche e delle private proprietà ad uso abitativo già presenti nell'area in oggetto;
- 3) DI DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere all'inoltro della presente deliberazione alla Regione Piemonte entro i termini indicati, unitamente ad eventuali ulteriori osservazioni ed approfondimento tecnici di interesse; per quanto attiene alla scheda identificativa del sito fuori polo in Località Motto Grizza (codice cava A0307N) le osservazioni dovranno evidenziare la tipologia del recupero ambientale e la destinazione d'uso finale dell'area che non sono stati riportati;
- 4) DI INCARICARE il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

presenti: n. 14
astenuti: n. //
votanti: n. 14
voti favorevoli n. 14
voti contrari n. //

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
FIRMATO DIGITALMENTE
DALLE CARBONARE LUIGI

Il Segretario Generale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott. BOGGI GIOVANNI

BOGGI GIOVANNI

**PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE (PRAE)
ADOTTATO CON D.G.R. 81-6285 DEL 16/12/2022**

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.2... DEL 31/01/2023

Allegato 1

Estratto cartografia P.A.E.P. della Provincia di Novara approvato con deliberazione D.G.P. n. 201 del 12/06/2012

Allegato 2

Estratto cartografia piano particolareggiato "POLO ESTRATTIVO SAN GIOVANNI" approvato con deliberazione di G.C. n. 282 del 19/12/2013

Allegato 3

Estratto cartografia Piano Regionale delle Attività Estrattive adottato con con D.G.R. n. 81-6285 ha il (B.U. n. 51 del 22/12/2022) - polo estrattivo denominato "OLEGGIO"

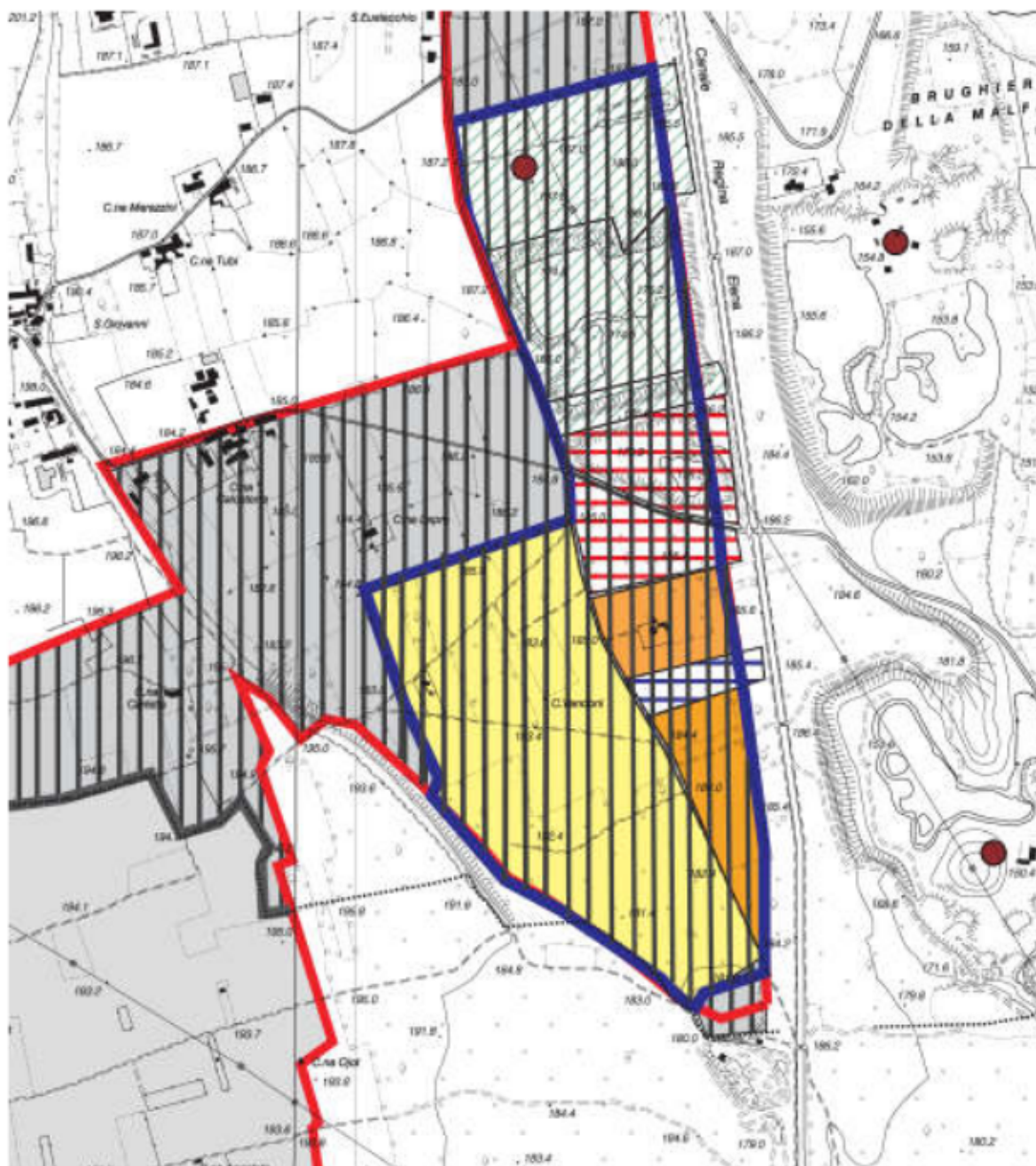
Allegato 4

Estratto cartografia Piano Regionale delle Attività Estrattive adottato con con D.G.R. n. 81-6285 ha il (B.U. n. 51 del 22/12/2022) - polo estrattivo denominato "OLEGGIO" – PROPOSTA DI STRALCIO

Oleggio, gennaio 2023

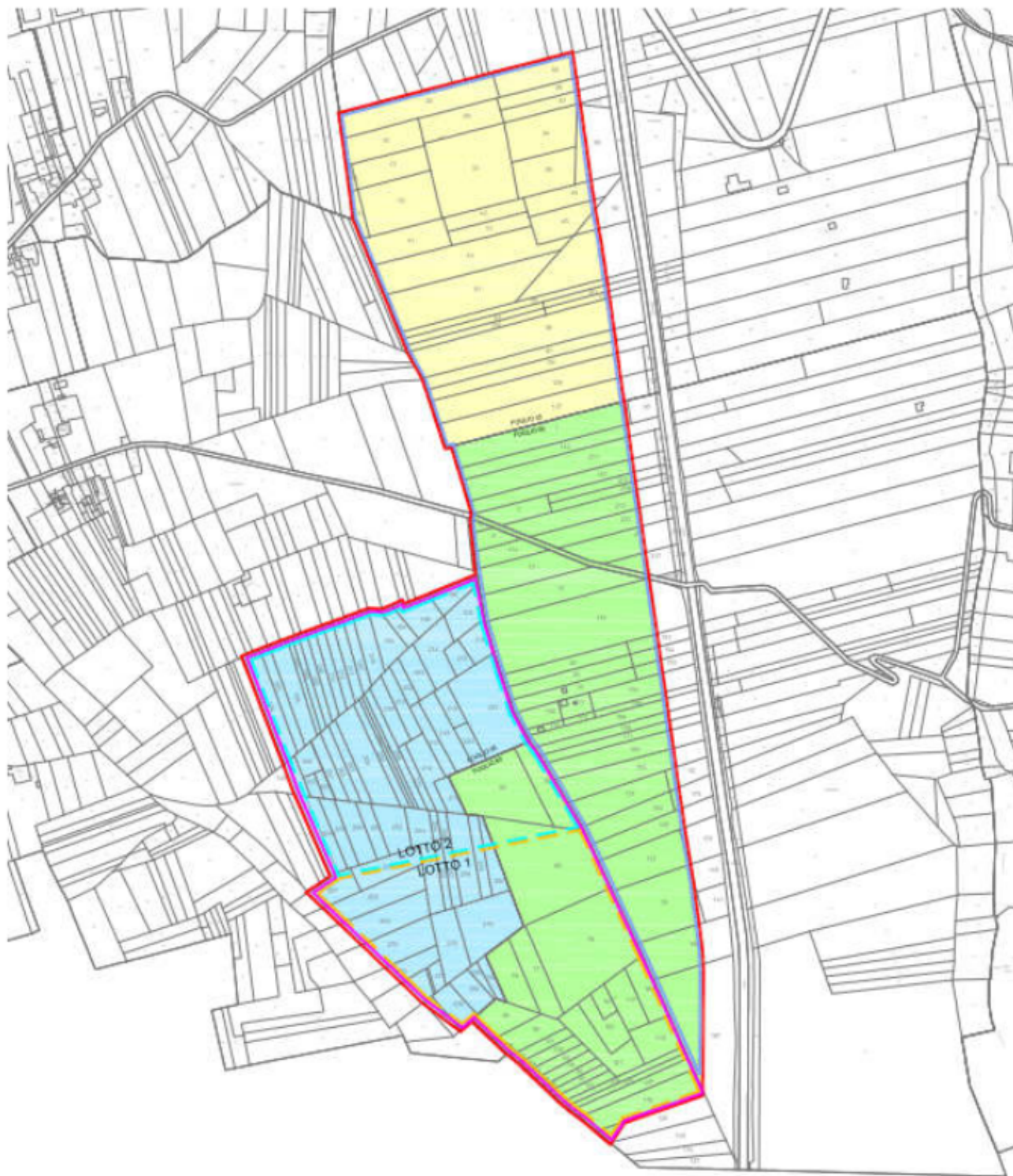
Allegato 1

Estratto cartografia P.A.E.P. della Provincia di Novara approvato con deliberazione D.G.P. n. 201 del 12/06/2012



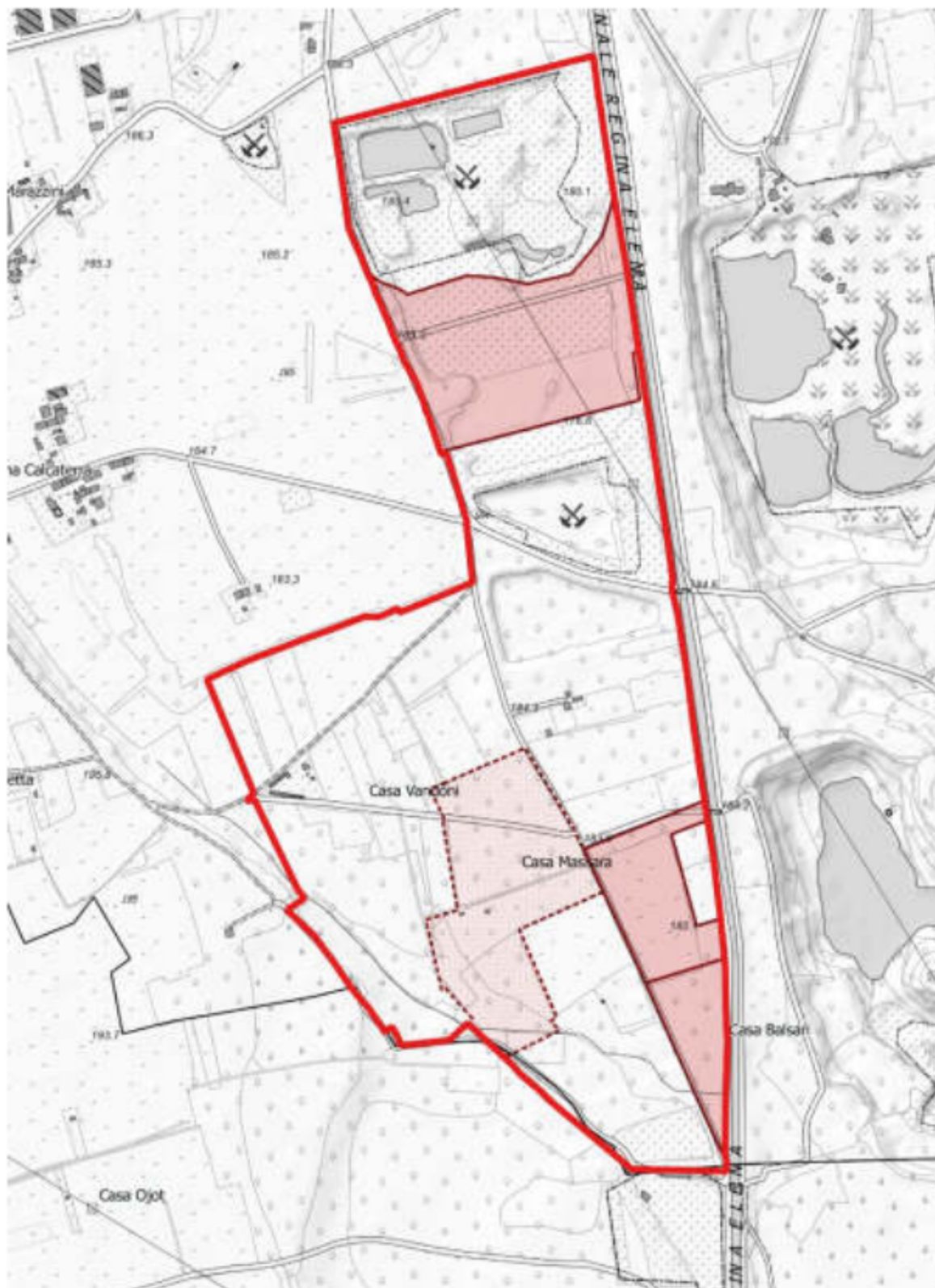
Allegato 2

Estratto cartografia piano particolareggiato "POLO ESTRATTIVO SAN GIOVANNI" approvato
con deliberazione di G.C. n. 282 del 19/12/2013



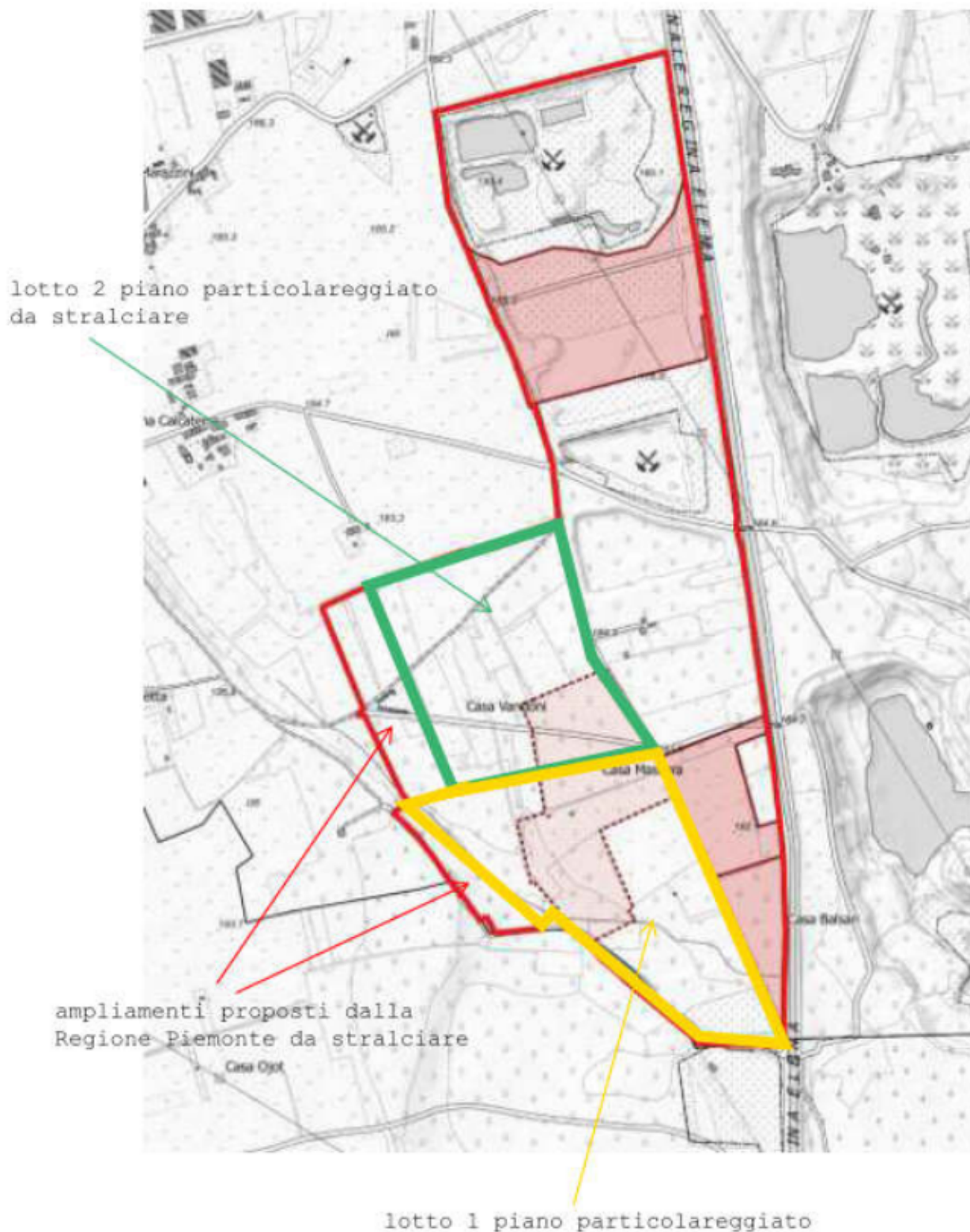
Allegato 3

Estratto cartografia Piano Regionale delle Attività Estrattive adottato con con D.G.R. n. 81-6285 ha il (B.U. n. 51 del 22/12/2022) - polo estrattivo denominato "OLEGGIO"



Allegato 4

Estratto cartografia Piano Regionale delle Attività Estrattive adottato con con D.G.R. n. 81-6285 ha il (B.U. n. 51 del 22/12/2022) - polo estrattivo denominato "OLEGGIO" – PROPOSTA DI STRALCIO



Copia Albo



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

OGGETTO:

PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE PROVINCIALE (P.A.E.P.) - RICHIESTA DI RIDUZIONE ALLA PROVINCIA DI NOVARA DEL POLO ESTRATTIVO DI OLEGGIO

L'anno duemilatredici addì diciassette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MARCASSA MASSIMO - Presidente	Sì
2. ALBERA ELISA - Consigliere	Sì
3. BALDASSINI ANDREA - Vice Sindaco	Sì
4. BALOCCO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
5. BELLAN ALESSANDRO ANTONIO - Consigliere	Sì
6. BELLINI DIEGO - Consigliere	Sì
7. BELLOTTI CESARE - Consigliere	Sì
8. BONINI STEFANO - Consigliere	Sì
9. CHRISTOPHE MAEVA - Consigliere	Sì
10. COLLIVA RENATO - Consigliere	Sì
11. DE TOMASI AGOSTINO - Consigliere	Sì
12. DELLAVALLE PIER GIACOMO - Consigliere	Sì
13. FERRARA ELENA - Consigliere	No
14. GRAZIOLI MARCO - Consigliere	Sì
15. MURATORE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
16. MUSARDO DARIO - Consigliere	Sì
17. PINELLI GIAN MARCO - Consigliere	Sì
18. SQUILLACE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
19. SUNO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
20. TURINI DAVIDE - Consigliere	Sì
21. VALENTINI RICCARDO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	20
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor RATEL RENATA GLORIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARCASSA MASSIMO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Provincia di Novara ha disciplinato con propria deliberazione C.P. n. 5 del 05/02/2009 l'attività estrattiva mediante un Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.) in coerenza con il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E.) della Regione Piemonte, in ottemperanza a quanto previsto dal P.T.R. Ovest Ticino e dal Piano Territoriale Provinciale;
- con D.G.R. n. 120-29781 del 21/07/2011 veniva approvato in via definitiva il P.A.E.P. che definisce i fabbisogni estrattivi per il decennio 2009-2018 individuando e definendo i poli estrattivi sul territorio provinciale;
- la perimetrazione delle aree soggette al P.A.E.P. sul territorio comunale di Oleggio prevede, in aggiunta alla consolidata area estrattiva indicata nel PRGI, un ampliamento della stessa verso sud-ovest per una superficie complessiva di mq 315.536;
- a seguito dell'approvazione definitiva del P.A.E.P. la Provincia di Novara con deliberazione D.G.P. n. 201 del 12/06/2012 approvava il bando per l'assegnazione delle volumetrie e con successiva determinazione dirigenziale n. 3419 del 12/11/2012 veniva approvata la graduatoria del bando attuativo con la quale erano assegnate volumetrie estraibili per mc 657.283 nell'area in ampliamento dello stesso Polo Estrattivo di Oleggio;

VALUTATO l'andamento edilizio e delle infrastrutture viabilistiche che risultano essere in forte riduzione e che, conseguentemente, i volumi di inerti scavabili nelle aree estrattive ancora disponibili e previste dal P.R.G.I. vigente nonché in quelle inserite in ampliamento del Polo Estrattivo, comportano una volumetria complessiva di mc 907.283 (di cui 657.283 di nuova assegnazione nel bando 2012 e mc. 250.0000 a valere sul bando 2011 già precedentemente assegnate) potrebbero essere più che sufficienti alle necessità di mercato sino al 2018;

CONSIDERATO che il territorio oleggese è stato interessato nei decenni trascorsi da escavazioni che, benché regolarmente autorizzate, hanno contribuito al soddisfacimento della richiesta di materiale nell'intera provincia di Novara, e che hanno modificato significativamente il territorio comunale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale condivide le preoccupazioni espresse anche con la petizione popolare consegnata in data 14/01/2013 prot. 1264 e nel rispetto degli impegni presi durante la riunione pubblica del 04/01/2013 in Frazione San Giovanni;

DATO ATTO dell'avvenuta illustrazione dei contenuti della presente proposta di riduzione del Polo Estrattivo di Oleggio nella seduta del 13/04/2013 alla Commissione Consigliare Permanente Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente – Viabilità;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 dal Dirigente Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Posizione Organizzativa Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 per quanto attiene alla regolarità contabile;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oleggio. Responsabile Procedimento: BAGATTINI MASSIMO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, in quanto richiesto durante la seduta;

RICHIAMATO il T.U. 267/2000;

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

presenti:	n. 20
astenuti:	n. ==
votanti:	n. 20
voti favorevoli	n. 20
voti contrari	n. ==

DELIBERA

di impegnare il Sindaco ad inoltrare alla Provincia di Novara formale richiesta per la riduzione del Polo Estrattivo di Oleggio previsto dal P.A.E.P. limitando la possibile zona di escavazione alla sola parte sud della nuova area prevista in ampliamento nel Polo, fino al raggiungimento della sola volumetria di escavazione (mc 657.283) già assegnata con il bando citato nelle premesse, oltre alla non assegnazione, nel Comune di Oleggio, delle ulteriori quote di riparto all'interno del Bacino Estrattivo dell'Ovest Ticino;

di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

presenti:	n. 20
astenuti:	n. ==
votanti:	n. 20
voti favorevoli	n. 20
voti contrari	n. ==

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
Marcassa Massimo

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott.ssa Ratel Renata Gloria

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
RATEL RENATA GLORIA



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Proposta Consiglio Comunale N.10 del 16/03/2013

Oggetto:

PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE PROVINCIALE (P.A.E.P.) - RICHIESTA DI RIDUZIONE ALLA PROVINCIA DI NOVARA DEL POLO ESTRATTIVO DI OLEGGIO

Il sottoscritto

Responsabile del Servizio esprime parere **favorevole** all'adozione del presente provvedimento in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00 e s.m.i.

OLEGGIO, 09/04/2013

FIRMATO DIGITALMENTE

Giuseppe Scaramozzino



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Proposta Consiglio Comunale N.10 del 16/03/2013

Oggetto:

PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE PROVINCIALE (P.A.E.P.) - RICHIESTA DI RIDUZIONE ALLA PROVINCIA DI NOVARA DEL POLO ESTRATTIVO DI OLEGGIO

La sottoscritta *dott.ssa RATEL RENATA GLORIA*, Segretario Generale, esprime parere **favorevole** sotto il profilo di **legittimità** all'adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell'adunanza del 17.04.2013

OLEGGIO, 11/04/2013

FIRMATO DIGITALMENTE
Dott.ssa RATEL RENATA GLORIA



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Proposta Consiglio Comunale N.10 del 16/03/2013

Oggetto:

PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE PROVINCIALE (P.A.E.P.) - RICHIESTA DI RIDUZIONE ALLA PROVINCIA DI NOVARA DEL POLO ESTRATTIVO DI OLEGGIO

La sottoscritta Flavia Petrachi, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

OLEGGIO, 11/04/2013

FIRMATO DIGITALMENTE
FLAVIA PETRACHI



Città di Ormea

(Provincia di Cuneo)

Via Teco n.1 – 12078 ORMEA CN

Tel.0174391101 – fax 0174 392234

e.mail: protocollo@comune.ormea.cn.it

PEC : protocollo.ormea@cert.ruparpiemonte.it

Ormea, 08/02/2023

Spett. Regione Piemonte

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

Alla c.a. dott.sa Laura Sartore

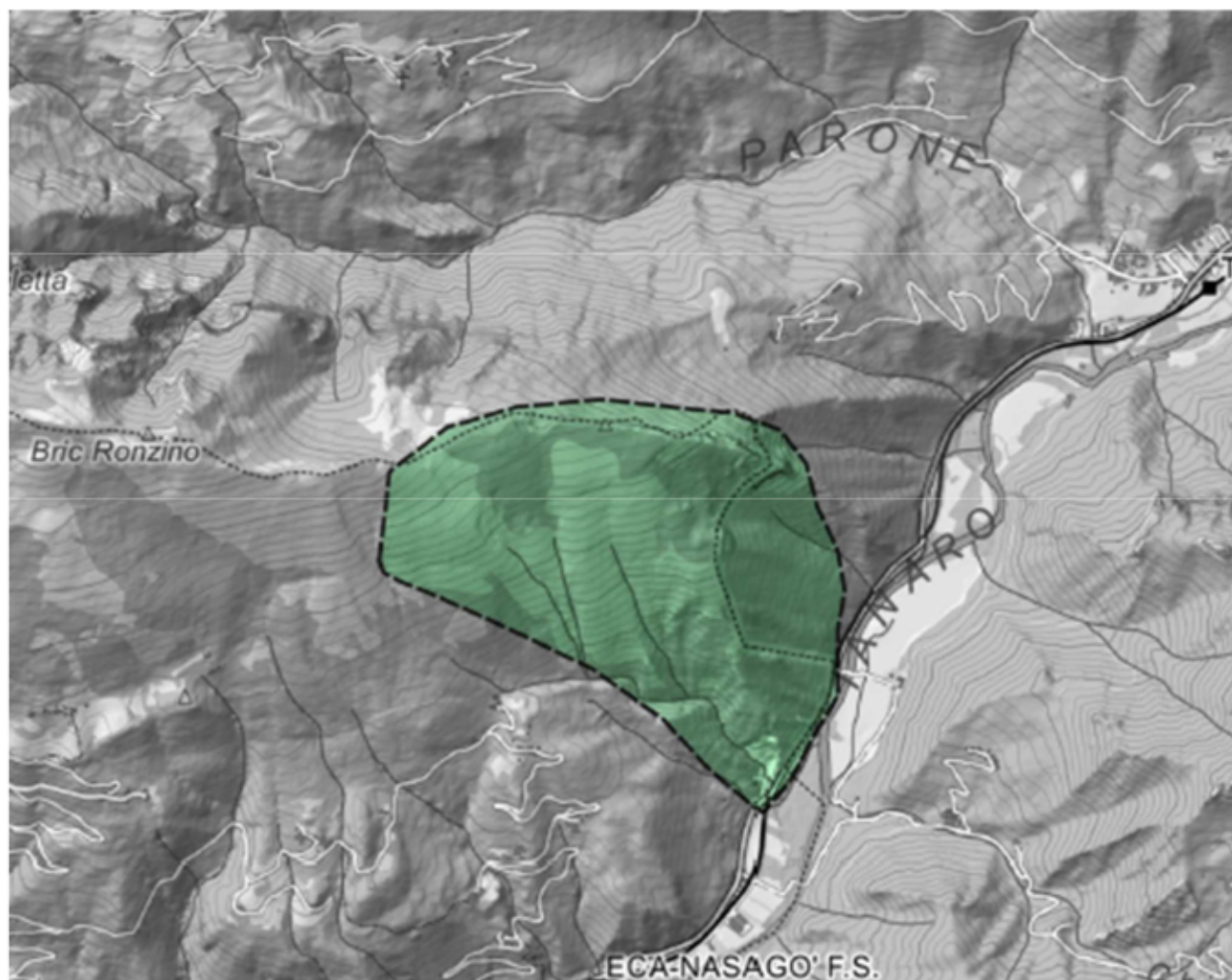
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Cava in località **Isola Perosa in Comune di Ormea**. Segnalazione per aggiornamento PRAE.

Esaminando il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 81-6285 del 16/12/2022, si è appurato che nelle schede dei Poli Estrattivi ATO CN non è presente il polo della cava in oggetto.

Nell'elaborato "Schede Bacini ATO CN" è riportato il bacino estrattivo in cui si colloca la cava (v. figura sottostante).



Si evidenzia che gli shape file relativi al polo e al bacino sono stati inviati a codesto rispettabile Ente affinché lo stesso provvedesse a tenerne conto nel corso della pianificazione regionale.

Nel frattempo la Ditta San Francesco Energie ha ottenuto, con provvedimento n. 391 del 31/01/2023, che si allega, l'autorizzazione ai sensi della L.R. 23/2016.

Allegati alla presente comunicazione si trasmettono anche gli shape file e i documenti in formato pdf già predisposti e inviati in precedenza, a ulteriore chiarimento della situazione, affinché si possa provvedere ad aggiornare le schede dei poli con l'inserimento di quello che riguarda la cava in oggetto.

Si porgono distinti saluti.

Il Sindaco
Giorgio Ferraris



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.cave@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO CAVE
Corso Nizza, 21 – 12100 CUNEO Tel. 0171 445588

Rif. Pratica n. 08.10/210
Pos. Prov. PO0076

OGGETTO: art. 19, L.R. 17 novembre 2016, n. 23.

Ditta SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L., con sede legale in Mondovì: rilascio autorizzazione coltivazione e recupero ambientale cava di marmo nero sita in località Isola Perosa del Comune di Ormea (CN) – Pos. Prov. PO0076.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Ditta SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. ha ottenuto, per la cava in oggetto, pronuncia di esclusione dal procedimento di VIA, espresso dalla Provincia di Cuneo con Provvedimento n. 733 del 10/03/2021;
- in data 26/05/2022, con prot. n. 33054, è pervenuta alla Provincia istanza da parte della Ditta SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L., con sede legale in Mondovì (CN) – Via Venezia n. 2 – C.F./P.IVA n. 03604240048 - finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava di marmo nero, sita in località Isola Perosa, del Comune di Ormea (CN);
- con nota protocollo n. 37411 del 16/06/2022, la Provincia di Cuneo ha inviato comunicazione di incompletezza documentale e conseguente richiesta di adempimenti, a cui la Ditta ha risposto con l'invio della documentazione mancante in data 22/06/2022, prot. di ricev. n. 38566;
- in data 29/08/2022, con nota prot. 52099, indirizzata alla Regione Piemonte, al Sindaco del Comune di Ormea e alla Ditta istante, la Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento e ha indetto, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi semplificata asincrona per l'acquisizione dei pareri di competenza, al fine della prosecuzione dell'iter richiesto;
- in data 20/09/2022, con nota prot. n. 56356, è stata inviata alla Ditta una richiesta di documentazione integrativa, ai fini del rilascio dei pareri di competenza;
- in data 21/10/2022, con prot. n. 62777, la Ditta SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. ha inviato la documentazione integrativa richiesta;
- in data 26/10/2022, con nota prot. n. 63622, la Provincia ha provveduto alla pubblicazione delle integrazioni prodotte dalla Ditta e alla richiesta di determinazioni di competenza agli Enti convocati;
- in data 23/01/2023, protocollo di ricevimento n. 3893, è pervenuto il parere unico favorevole della Regione Piemonte, trasmesso dal Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere, il quale comprende:
 - il parere geologico favorevole, ai sensi della l.r. 45/89, reso dal Settore Geologico della Regione Piemonte;

- il parere forestale favorevole, ai sensi della l.r. 45/89 e della l.r. 4/2009, reso dal Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte;

- in data 26/01/2023, con nota protocollo n. 4909, si è conclusa in modo positivo l'istruttoria tecnica condotta dal personale del Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo, contenente prescrizioni di esercizio di cui agli **Allegati n. 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento**;

- ai sensi dell'art. 10, comma 12 della l.r. 23/2016, la presente autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche autorizzazione ai sensi della l.r. 45/89, nel rispetto dei pareri espressi dagli Organi tecnici competenti, che si allegano quali **Allegati 3 e 4, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento**;

rilevato che ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione delle determinazioni degli Enti interessati, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione procedente, in seno alla procedura di Conferenza semplificata, equivale ad assenso senza condizioni;

ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione per il rinnovo della coltivazione e recupero ambientale della cava in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli **Allegati 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento**;

Visti

- la legge regionale n° 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" ed in particolare l'art. 19 che disciplina la proroga dell'autorizzazione;
- il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale (...)" e la legge regionale n° 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- il Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R;
- il D. Lgs. 117/2008 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- la D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 "Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie";

richiamate le seguenti raccomandazioni e adempimenti, in attuazione ai disposti normativi specifici contenuti nel parere tecnico espresso dall'Ufficio Cave della Provincia di Cuneo:

1. Il Titolare dell'autorizzazione deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n.128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente il "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.Lgs. 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando, nello stesso luogo di lavoro, sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato".
2. L'area di cava sia recintata, ovvero sia comunque impedito l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R..
3. Durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno.

4. Tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti.
5. Per il trasporto di tutti i materiali dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi.
6. Durante il carico, lo scarico o comunque durante la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare.
7. Devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente.
8. Deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso.
9. In relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
10. Eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 152/06).

atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

DISPONE

- 1) **di autorizzare**, ai sensi della Legge regionale n° 23/2016, la **Ditta SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L.**, con sede legale in Mondovì (CN) – Via Venezia n. 2 - C.F./P.IVA n. 03604240048 – il cui amministratore unico è il Sig. [REDACTED] la coltivazione ed il recupero ambientale della cava di marmo nero, sita in località Isola Perosa del Comune di Ormea (CN), fino al **31/01/2028**, a condizione che i lavori siano effettuati **nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento**;
- 2) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 10, comma 12 della l.r. 23/2016, la presente autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche autorizzazione ai sensi della l.r. 45/89, nel rispetto dei pareri espressi dagli Organi tecnici competenti, che si allegano quali **Allegati 3 e**

4, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento ed alle cui prescrizioni si fa espresso rinvio;

- 3) **di dare atto che**, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 della l.r. 23/2016, dopo un anno dalla scadenza dell'autorizzazione, in assenza di richieste di rinnovi, se i lavori di recupero ambientale non risultano ultimati, la Provincia provvede, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, ovvero emette diffida nei confronti del titolare dell'autorizzazione alla regolare esecuzione delle opere necessarie, entro un congruo termine;
- 4) **di dare atto che**, ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della l.r. 23/2016, la mancata esecuzione dei lavori entro i termini indicati nella diffida citata al precedente punto, comporta l'escussione da parte della Provincia della garanzia finanziaria di cui alla D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019;
- 5) **di notificare il presente provvedimento** alla Ditta SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. e di **trasmetterne** copia al Comune di Ormea ed alla Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, Settore Geologico e Settore Tecnico Piemonte Sud;
- 6) **di subordinare** l'efficacia della presente autorizzazione **all'avvenuta accettazione della polizza fidejussoria** di cui alla D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 e relativa notifica;
- 7) **di dare atto che** sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti;
- 8) **di dare atto che** è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;
- 9) **di dare atto che** qualora venisse constatata la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento autorizzativo, verrà dato avvio alla procedura di decadenza, fermi restando le sanzioni e gli obblighi previsti dalla vigente normativa;
- 10) **di dare infine atto che**, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al TAR del Piemonte o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Estensore

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE MINERARIA DELLA CAVA DI MARMO NERO, SITA IN LOCALITÀ ISOLA PEROSA DEL COMUNE DI ORMEA, AUTORIZZATA IN CAPO ALLA DITTA SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MONDOVÌ, VIA VENEZIA N. 2 (PO0076)

La coltivazione mineraria deve avvenire secondo quanto previsto nella documentazione progettuale allegata all'istanza della Ditta come modificata nella documentazione integrativa prodotta, purché compatibile con le seguenti prescrizioni.

1. I lavori siano autorizzati esclusivamente sui mappali 83, 84 e 85 del Foglio 17 e sui mappali 519 e 520 del Foglio 18, censiti al Catasto Terreni del Comune di Ormea, oggetto di istanza, secondo quanto dettagliato nella documentazione integrativa datata Ottobre 2022 e trasmessa con nota prot. di ricevimento n. 62777 del 21/10/2022 (fase di progetto corrispondente a **cinque anni** di attività).
2. Siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo e, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività.
3. Il Titolare dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:

- a. effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al **31 dicembre**. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Provincia ogni anno entro il **30 aprile** dell'anno successivo;
 - b. presentare entro il **30 aprile** la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
 - c. corrispondere l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto.
4. Entro il **30 aprile**, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare alla Provincia di Cuneo, al Comune di Ormea, al Settore di Polizia Mineraria, Cave e Miniere, al Settore Geologico ed al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte, una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento dell'intervento autorizzato, l'esito dei monitoraggi previsti per la valutazione periodica della stabilità dello scavo, il consuntivo delle opere di sistemazione e recupero ambientale attuate nell'anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire la verifica del rispetto del cronoprogramma a progetto. Con riferimento, inoltre, al cumulo di stoccaggio definitivo dei rifiuti di estrazione, previsto sul piazzale di quota 662 m, deve essere fornita una relazione di consuntivo annuale che riporti nel dettaglio i quantitativi e le caratteristiche dei materiali depositati.
 5. In relazione ai disposti del D.Lgs. 117/2008, la Ditta deve effettuare il monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione di tali cumuli deve essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale.
 6. Entro il **30 marzo** di ogni anno, ovvero alla ripresa dei lavori dopo un'eventuale pausa invernale e comunque in seguito ad eventi pluviometrici particolarmente intensi, la ditta esercente dovrà esperire un rilievo geostrutturale aggiornato onde provvedere all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera.
 7. Con riferimento allo scavo in sotterraneo, con il progredire della coltivazione mineraria, devono essere previste periodiche ispezioni delle pareti di scavo al fine di provvedere al tempestivo consolidamento di blocchi potenzialmente instabili, per garantire condizioni di stabilità a lungo termine dello scavo.
 8. Preliminarmente alla ripresa dell'attività estrattiva, deve essere completato l'intervento di consolidamento della porzione del fronte sottostante il gradone di quota 700 m, secondo quanto illustrato in progetto.
 9. Contestualmente a quanto previsto al punto precedente, sul gradone di quota 700 m, devono essere realizzate le opere, previste in progetto, per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali affinché queste non interferiscano con la porzione di fronte da consolidare.
 10. Sull'attuale piazzale di base, le aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei materiali utili devono essere ben delimitate e separate dall'area destinata al deposito definitivo dei rifiuti da estrazione, previsto in progetto.
 11. Il materiale di scarto derivante dalla coltivazione del giacimento deve essere gestito come indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato dalla Ditta ai sensi del D.Lgs. 117/2008.
 12. Con la ripresa dell'attività, sia prontamente realizzato il sistema di regimazione delle acque meteoriche a servizio dell'area di cava, affinché tutte le acque superficiali provenienti dal cantiere attivo confluiscono nella vasca di decantazione prevista in progetto, prima del loro scarico finale nel reticolo idrografico naturale.
 13. Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile.
 14. La coltivazione dell'area avvenga per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere.

L'inadempienza, anche parziale, delle prescrizioni impartite è motivo d'inizio della procedura di decadenza ex articolo 23 della L.r. 23/2016, previo provvedimento di diffida, e comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO 2**PRESCRIZIONI RELATIVE AI LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE CONSEGUENTI ALLA COLTIVAZIONE MINERARIA DELLA CAVA DI MARMO NERO, SITA IN LOCALITÀ ISOLA PEROSA DEL COMUNE DI ORMEA, AUTORIZZATA IN CAPO ALLA DITTA SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MONDOVÌ, VIA VENEZIA N. 2 (PO0076)**

I lavori di recupero ambientale conseguenti alla coltivazione mineraria devono essere realizzati secondo quanto previsto nella documentazione progettuale allegata all'istanza della Ditta, come modificata nella documentazione integrativa prodotta, purché compatibili con le seguenti prescrizioni.

1. Entro il termine della II Fase di progetto (2,5 anni), devono essere completati gli interventi di recupero ambientale sulle aree già compromesse, come indicato nel cronoprogramma degli interventi allegato e secondo quanto illustrato nella documentazione progettuale integrativa presentata.
2. Lo stoccaggio definitivo dei rifiuti da estrazione previsto in progetto sull'attuale piazzale di cava di quota 662 m deve avvenire dal basso verso l'alto, per strati successivi di spessore non superiore ad 1 m, singolarmente compattati, nel rispetto delle geometrie verificate in progetto.
3. Al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata alla Provincia di Cuneo, al Comune di Ormea, ai Settori Polizia mineraria, cave e miniere, Geologico e Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte, una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale.
4. Il terreno vegetale preveniente dall'eventuale scotico delle aree di cava deve essere accantonato in cumuli di altezza massima pari a 2 m ed interessato dalla semina protettiva con una graminacea a rapido insediamento, al fine di evitare fenomeni di erosione e dilavamento superficiali e di assicurarne il mantenimento della fertilità.
5. Al fine di garantire un'adeguata coesione tra la terra vegetale riportata e il sottofondo di materiale sterile, indispensabile per la riuscita degli interventi di rivegetazione progettati, devono essere realizzate, con particolare cura, tutte le operazioni preparatorie soprattutto a carico del substrato, mediante opportune scarificature, seguite dalla stesa di un adeguato spessore di terreno vegetale, di potenza variabile a seconda della morfologia risultante dai lavori di coltivazione (superfici inclinate e superfici sub-orizzontali) e in funzione delle modalità di rivegetazione come dettagliato in progetto.
6. L'impianto delle specie arboree-arbustive previsto in progetto deve seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile.
7. Per quanto riguarda gli interventi di messa a dimora delle specie arboree e arbustive previsti sulle diverse porzioni di cava, devono essere scrupolosamente rispettate le specifiche tecniche riportate nel progetto di recupero ambientale presentato, in particolare in merito alla scelta delle specie da utilizzare, in funzione soprattutto delle loro caratteristiche di rusticità, alle modalità di esecuzione degli impianti ed ai successivi interventi di manutenzione.
8. Per tutta la durata dell'intervento deve essere garantita l'accessibilità alle diverse porzioni del fronte esaurito, anche al termine degli interventi di recupero ambientale al fine di garantire la corretta manutenzione.
9. Le opere di recupero ambientale dell'area siano effettuate per il resto come da progetto presentato, nello scrupoloso rispetto delle indicazioni tecniche relative alle diverse opere in esso dettagliate, per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere.
10. Entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.
11. Qualora sia accertata la mancanza od insufficienza delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, la Provincia attuerà quanto previsto dall'art. 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione ed alla contestuale escussione della fideiussione presentata.

12. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per cinque anni dalla scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive onde consentire alla Provincia la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
13. Al termine degli interventi di recupero ambientale venga inviata Provincia di Cuneo, al Comune di Ormea, al Settore di Polizia mineraria, cave e miniere, al Settore Geologico ed al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte una comunicazione di fine lavori, allo scopo di stabilire la data di inizio del periodo di manutenzione delle opere di recupero, la cui conclusione risulta vincolante per la liberazione della garanzia fidejussoria prestata dalla Ditta esercente.
14. L'inadempienza alle prescrizioni precedenti è motivo d'inizio della procedura di decadenza ex articolo 23 della L.r. 23/2016.
15. In esecuzione del disposto dell'art. 33 della L.r. 23/16, l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa è fissato in Euro **87.600 (ottentasettemilaseicento)**. Tale fidejussione deve essere prestata a favore della Provincia di Cuneo in quanto Ente beneficiario. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni di seguito precisate. In particolare, ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, dovrà essere presentata domanda alla Provincia di Cuneo, corredata da una planimetria dei luoghi con le sezioni significative, riportante sia la topografia aggiornata delle aree coinvolte, sia la definizione e quantificazione delle superfici recuperate, con l'eventuale distinzione in tipologie e da una relazione che descriva e quantifichi in modo compiuto i lavori attuati con puntuale riferimento al progetto ed alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori. La relazione allegata alla domanda di liberazione dell'intero importo della fidejussione dovrà comprendere anche la "verifica di ottemperanza" a tutte le previsioni o prescrizioni contenute negli atti autorizzatori. Qualora siano state apportate modifiche derivanti dall'applicazione di disposti ai sensi de D.P.R. 128/59 o per esigenze realizzative non prevedibili in sede progettuale, occorre che unitamente alla suddetta domanda sia presentata una specifica relazione che riporti le variazioni rispetto al progetto approvato e le motivazioni di tali variazioni. È comunque salvaguardata la facoltà di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
16. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - a. estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione provinciale). La durata della fidejussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale, ovvero tre anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione;
 - b. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

L'inadempienza, anche parziale, delle prescrizioni impartite è motivo d'inizio della procedura di decadenza ex articolo 23 della L.r. 23/2016, previo provvedimento di diffida, e comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.



ALLEGATO 3

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

*paola.magosso@regione.piemonte.it
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)
Protocollo (*)/A1819C
Classificazione (*)13.160.70.VINCIDR20.314/2020C.16

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

Alla Direzione Regionale A19000
Settore A1906A - Polizia Mineraria
Cave e Miniere
Via Pisano 6 - 10152 - TORINO

e, per conoscenza,

Alla Direzione Regionale A1600A
Settore A1618A Tecnico Piemonte
Sud - Ufficio di Corso Kennedy
7/bis - CUNEO

Alla Provincia di Cuneo
Ufficio Cave
Corso Nizza n. 21
12100 - CUNEO

Riferimento Prot. n. 11934/2022 del 28/10/2022 (Ns Prot. n. 46163/2022 del 28/10/2022)

OGGETTO: leggi regionali n. 45/89 e 23/2016 - Istanza di autorizzazione alla coltivazione mineraria "in sotterraneo" e recupero ambientale di una cava di "Marmo nero di Ormea" in Comune di Ormea - Località Isola Perosa. Proponente San Francesco Energie S.r.l..
Parere di competenza ex l.r. 45/89 ai fini della formazione del parere unico regionale.

In riscontro all'indizione, da parte della Provincia di Cuneo, della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona e alla conseguente richiesta, da parte del Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere, degli atti di competenza, viene reso il presente parere, riferito alla documentazione progettuale prodotta dal proponente e consultata per via telematica all'indirizzo internet https://vfs.provincia.cuneo.it/?page_id=123118.

Come stabilito dalla l.r. 45/89 e precisato dalla Circolare 3/AMB del 31 agosto 2018, il presente parere si riferisce alla verifica della compatibilità dell'intervento a progetto con la stabilità dei versanti, del manto nevoso e del regime delle acque superficiali e profonde, e non entra nel

C. Bolzano, 44
10121 - Torino
0114321270



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

merito della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti legati alla pubblica e privata incolumità.

Istruttoria

In fase istruttoria (parere Ns. protocollo n. 38271 del 13/09/2022), si era ritenuto necessario richiedere chiarimenti e integrazioni documentali in ordine a due temi principali: l'evoluzione e il controllo degli scavi in sotterraneo e la raccolta e regimazione delle acque legate al cantiere minerario in senso stretto, in relazione alla presenza del Rio delle Caranche (che attraversa l'area mineraria in disponibilità del proponente).

Circa l'evoluzione degli scavi in sotterraneo, con la documentazione integrativa datata ottobre 2022, si prende atto che il proponente ha operato una riduzione delle iniziali previsioni estrattive con lo stralcio dell'avanzamento della coltivazione al decimo anno così come previsto dalla documentazione di base: in altri termini, il proponente ha rinunciato alla coltivazione in sotterraneo nella porzione "Ovest" della cava, corrispondente a una porzione di ammasso roccioso per la quale erano state condotte unicamente indagini di superficie, senza caratterizzazione tramite carotaggi. Pertanto, lo stato finale ora proposto illustra la configurazione che la ditta esercente raggiungerà al termine dei 5 anni di attività di coltivazione della cava; da rilevare che tale primo quinquennio è stato ulteriormente suddiviso e dettagliato cartograficamente in due "stadi" di avanzamento corrispondenti a 6 mesi e 2,5 anni.

Si prende atto della "riduzione" proposta rilevando che l'attuale configurazione di coltivazione in sotterraneo a 5 anni è supportata da dati derivanti dall'esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo che hanno fornito eccellenti risultati e che lo stato finale proposto prevede la realizzazione di interventi di consolidamento del fronte e di opere di recupero ambientale/vegetazionale su aree, non in sotterraneo, che al momento risultano denudate per effetto di antecedenti operazioni di coltivazione mineraria.

Per quanto riguarda i controlli di eventuali deformazioni indotte dall'esecuzione degli scavi in sotterraneo i progettisti, ribadendo che i risultati dello studio previsionale di modifica dello stato tenso-deformativo non hanno portato a evidenziare criticità particolari (se non modeste variazioni indotte nell'intorno del cavo progettato), hanno proposto un sistema di controllo basato su un monitoraggio topografico con mire ottiche installate sulle pareti e sulla calotta della galleria e punti esterni "di verifica" da posizionare sul fronte est della cava. Inoltre, sempre con funzione di controllo è prevista l'installazione di ulteriori punti di controllo da installarsi sulla verticale delle gallerie in progetto. Circa la periodicità delle misure i progettisti propongono di "eseguire le misure con scansione temporale in funzione della velocità di avanzamento e comunque con periodicità annuale". In merito a quest'ultimo aspetto si ritiene di dover prescrivere che la cadenza temporale delle misure possa essere intensificata qualora emergessero, visivamente, evidenze di deformazioni significative.

In ordine all'altro tema oggetto di istruttoria (la regimazione delle acque in relazione al loro recapito finale nel Rio delle Caranche, che attraversa l'area mineraria) si rileva che le valutazioni numeriche prodotte dai progettisti indicano che le portate derivanti dalla regimazione delle acque del cantiere minerario sono sostanzialmente trascurabili in rapporto a quelle calcolate per il bacino del Rio delle Caranche. Si ricorda che il Rio delle Caranche non interferisce in senso stretto con il

C. Bolzano, 44
 10121 - Torino
 0114321270



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

cantiere di estrazione ma, piuttosto, con la zona di accesso alla cava, e che la sua sistemazione, attraverso un miglioramento idraulico con sezione a cielo aperto è stata oggetto di una procedura autorizzativa non compresa nell'iter in corso, conclusasi con la D.D. n. 1275/A1816B/2022 del 10/05/2022 di "regolarizzazione" della concessione demaniale (di competenza del Settore Tecnico regionale di Cuneo). Prescindendo dagli aspetti procedurali, da cronoprogramma del progetto in esame, l'inizio della sistemazione a cielo aperto del Rio delle Caranche è prevista al termine dei lavori preparatori (e cioè dopo 6 mesi dall'inizio dei lavori). Infine, per il gradone di quota 700 metri la documentazione integrativa ha previsto il ricolmamento della porzione depressa del gradone, per evitare l'accumulo e il ristagno delle acque meteoriche e successivo rinverdimento attraverso semina e piantumazione come da progetto di recupero ambientale; per le acque raccolte sul gradone in parola è previsto il convogliamento verso Ovest, e il successivo recapito nel Rio delle Caranche. In ordine a quanto sopra si valuta opportuno dover vincolare la prosecuzione delle operazioni di coltivazione mineraria alla sistemazione (a cielo aperto) del Rio delle Caranche, il cui inizio è previsto con il secondo "stadio" di evoluzione lavori (termine dei primi 6 mesi preparatori).

Infine, nella documentazione integrativa, è stata predisposta una tavola *ad hoc* denominata "Consolidamento gradone quota 700 m s.l.m." nella quale viene rappresentato un ingrandimento planimetrico della zona oggetto di intervento con 3 sezioni ortogonali al fronte dove è individuato il piano di fratturazione ipotetico lungo il quale potrebbe avvenire lo scivolamento di un blocco roccioso. Il progetto di consolidamento prevede l'utilizzo di bulloni tipo "Dywidag" con due classi di lunghezza: bulloni da 6 m e bulloni da 8 m. In relazione integrativa sono state prodotte delle verifiche di stabilità numeriche che hanno restituito valori del coefficiente di sicurezza compresi tra 1,217 e 1,384. In ordine a tale intervento di consolidamento e in relazione agli scopi del presente parere che, si rammenta, non entra nel merito della corretta funzionalità, né dei provvedimenti legati all'incolumità delle maestranze, si ritiene di dover comunque prescrivere che in fase operativa vengano costantemente verificate, eventualmente anche in collaborazione con il Direttore responsabile, le ipotesi di progetto.

Conclusioni

Visto il complesso della documentazione di base e integrativa consultata, si esprime, per quanto di competenza, relativamente alla presenza del vincolo per scopi idrogeologici ex l.r. 45/89, fatte salve le norme di Polizia Mineraria di cui al D.P.R. n. 128/1958 e al d.lgs. 624/1996, parere favorevole relativamente all'istanza di autorizzazione alla coltivazione mineraria "in sotterraneo" e recupero ambientale di una cava di "Marmo nero di Ormea" sita in Comune di Ormea - Località Isola Perosa - nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) il fronte di coltivazione soprastante il piazzale e gli imbocchi della galleria di coltivazione "in sotterraneo" dovrà essere lasciato in condizioni di stabilità, provvedendo al suo consolidamento come da progetto. In generale andranno comunque verificate, nel tempo, sia l'efficacia del consolidamento progettato sia l'eventuale presenza di possibili ulteriori porzioni instabili per le quali dovranno eventualmente essere previsti i necessari interventi a seconda della posizione e della dimensione volumetrica della massa instabile. Inoltre, particolare attenzione dovrà essere rivolta ad eventuali situazioni locali, non identificate in fase progettuale, che possano determinare fenomeni di instabilità;

C. Bolzano, 44
10121 - Torino
0114321270



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- 2) le operazioni di movimentazione del materiale sterile dovranno essere sempre condotte configurando le scarpate di scavo e di riporto provvisorie secondo pendenze che ne garantiscano la stabilità e comunque mai superiori all'angolo di attrito caratteristico;
- 3) qualora in fase di cantiere emergessero situazioni geologiche, geomeccaniche (o idrogeologiche, per la parte in sotterraneo) difformi rispetto a quelle prese in conto in sede di redazione del progetto, dovrà essere effettuato un aggiornamento del rilievo geologico, geomeccanico ed eventualmente del quadro idrogeologico, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Nel caso in cui le risultanze degli aggiornamenti portassero a definire caratteristiche geologiche, geomeccaniche o idrogeologiche del sito minerario differenti rispetto a quelle utilizzate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità ed eventualmente adeguate sia le caratteristiche geometriche dei fronti esistenti sia della cavità sotterranea. In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. 624/1996, dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti;
- 4) oltre a quanto stabilito dall'articolo 52 del d.lgs. 624/1996, dovrà essere previsto, nella relazione di aggiornamento annuale, un paragrafo dedicato alla descrizione delle condizioni di stabilità globale e, in generale, di erosione dei suoli, il tutto in relazione all'equilibrio idrogeologico dell'area di cava nel suo complesso, e quindi tenendo conto anche dei lavori previsti sul Rio delle Caranche: sulla base delle risultanze di tale relazione, il Settore scrivente si riserva di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne ravvisasse la necessità;
- 5) dovrà sempre essere evitata la formazione di scarpate, anche temporanee, che possano dare luogo all'innescio di fenomeni di instabilità o di erosione superficiale, diffusi o concentrati;
- 6) dovrà essere realizzato il piano di controllo topografico dettagliato in documentazione integrativa. La cadenza delle misure topografiche dovrà essere opportunamente intensificata, in accordo con il Direttore responsabile, qualora risultassero visivamente evidenze di deformazioni;
- 7) nella sistemazione morfologica del gradone di quota 700, sovrastante la porzione di fronte oggetto di consolidamento con bulloni tipo "Dywidag", dovranno essere evitate la formazione di ondulazioni e/o contropendenze che possano dar luogo a ristagni idrici;
- 8) la sistemazione idraulica del Rio delle Caranche dovrà avvenire come da cronoprogramma, secondo il quale "l'inizio della sistemazione a cielo aperto del Rio delle Caranche è prevista al termine dei lavori preparatori (e cioè dopo 6 mesi dall'inizio dei lavori)". Al fine di garantire la compatibilità con le condizioni idrogeologiche locali si specifica che la sistemazione del Rio dovrà essere contestuale e funzionale alla raccolta e regimazione delle acque del cantiere minerario così come prevista nella documentazione integrativa;
- 9) nei punti di recapito delle acque del cantiere minerario nel Rio delle Caranche dovranno essere previsti e realizzati, laddove necessario, opportuni accorgimenti anti erosivi;
- 10) le acque di cava raccolte dalle opere di regimazione dovranno essere gestite in modo evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare, in generale, alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale e, in particolare, del Rio delle Caranche;

C. Bolzano, 44
10121 - Torino
0114321270



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

*paola.magosso@regione.piemonte.it
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

- 11) in ogni caso si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (ad esempio in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta la rete interna all'area di coltivazione autorizzata; sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità;
- 12) nessun materiale dovrà essere depositato, neanche temporaneamente, nella rete di smaltimento delle acque.

L'ufficio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario.

Distinti saluti.

dott.ssa Paola Magosso

*sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il Funzionario Referente:



*C. Bolzano, 44
10121 - Torino
0114321270*


**REGIONE
PIEMONTE**
ALLEGATO 4
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud
tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regionepiemonte.it
Data ()*
Protocollo ()*
/A1618A
Classificazione: 01 - 13.999 - VIDR - 240/2022A
() I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Spett.le Settore Polizia mineraria, Cave e
Miniere (A1906A)
(trasmesso via Doqui-Acta)

E, p.c.

Spett.le Provincia di Cuneo
Ufficio Cave
PEC: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Spett.le Settore Geologico
Ufficio di Cuneo
(A1819C)
(trasmesso via Doqui-Acta)

Oggetto: L.r. 45/1989 e s.m.i. - L.r. 4/2009, art. 19 e s.m.i..
L.r. 23/2016.
Comune: Ormea – Loc. Isola Perosa
Proponente: San Francesco Energie S.r.l.
Autorizzazione coltivazione di cava e recupero ambientale in loc. Isola Perosa.
Convocazione conferenza di Servizi.
Comunicazioni.

In data 30/08/2022 (ns. Prot. n. 104012) è pervenuta da parte della Provincia di Cuneo la nota in cui si convoca la Conferenza di Servizi con modalità asincrona, richiedendo di far pervenire eventuali richieste integrative entro il 12/09/2022.

Esaminata la documentazione messa a disposizione sul portale della Provincia di Cuneo, si precisa quanto di seguito riportato.

1. L.r. 45/1989, parere forestale.

Sulla base della documentazione progettuale esaminata, ed in seguito a un esame dell'area effettuato sulla base delle fotografie aeree disponibili e della cartografia forestale regionale, si conferma che l'intervento proposto non prevede trasformazione di superficie boscata.

Secondo quanto previsto dalla Circolare PGR n. 3/AMB del 10/09/2018, par. 4.1, lett. b), il parere forestale deve essere espresso solamente quando è prevista trasformazione di bosco per una superficie superiore a 5.000 mq. Conseguentemente, nel caso in esame non risulta necessaria l'espressione del Parere forestale ai sensi della L.r. 45/1989.



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

2. L.r. 4/2009, compensazione dovuta alla trasformazione del bosco.

Come indicato in precedenza, l'intervento proposto non comporta trasformazione del bosco, pertanto non sono da prevedersi obblighi di compensazione ai sensi dell'art. 19 della L.r. 4/2009.

3. Interventi di mitigazione e recupero ambientale.

Il progetto esaminato prevede interventi di recupero ambientale che progrediranno per fasi successive con l'avanzare dei lavori di coltivazione.

In sintesi, per quanto riguarda gli interventi di recupero a verde, si prevedono tipologie di intervento in funzione della tipologia delle zone in cui vengono effettuati:

- sistemazione del piazzale a quota 675 m slm: riprofilatura del versante e riporto di terreno agrario per uno spessore di 30 cm e successiva semina a spaglio di un miscuglio adatto di sementi;
- recupero di piazzali e gradoni subpianeggiante in zona nord: riprofilatura con sfridi di cava per collegare le quote 669 e 661 m slm; al di sopra verrà riportato terreno agrario per uno spessore di 30 cm e successiva semina a spaglio di un miscuglio adatto di sementi; ad attecchimento avvenuto verrà effettuato un impianto a macchie irregolari di specie forestali e arbustive adatte all'ambiente;
- viabilità di accesso: verrà realizzato un filare alberato di tigli alternati a biancospino quale specie arbustiva.

Non si sono riscontrate indicazioni specifiche rispetto alle cure colturali post-impianto, pertanto si suggerisce di prescrivere quanto segue:

- per i primi tre anni successivi all'impianto dovranno effettuarsi interventi di sostituzione delle fallanze, interventi di contenimento della componente erbacea in competizione con le specie arboreo-arbustive messe a dimora, eventuali irrigazioni di soccorso in presenza di annate siccitose;
- si suggerisce che, in presenza di stagioni condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, le cure colturali possano proseguire sino al 5^a anno post-impianto.

Tenendo conto delle prescrizioni suggerite sopra, si esprime comunque parere favorevole agli interventi di recupero ambientale proposti.

Si rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti necessari e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente di Settore

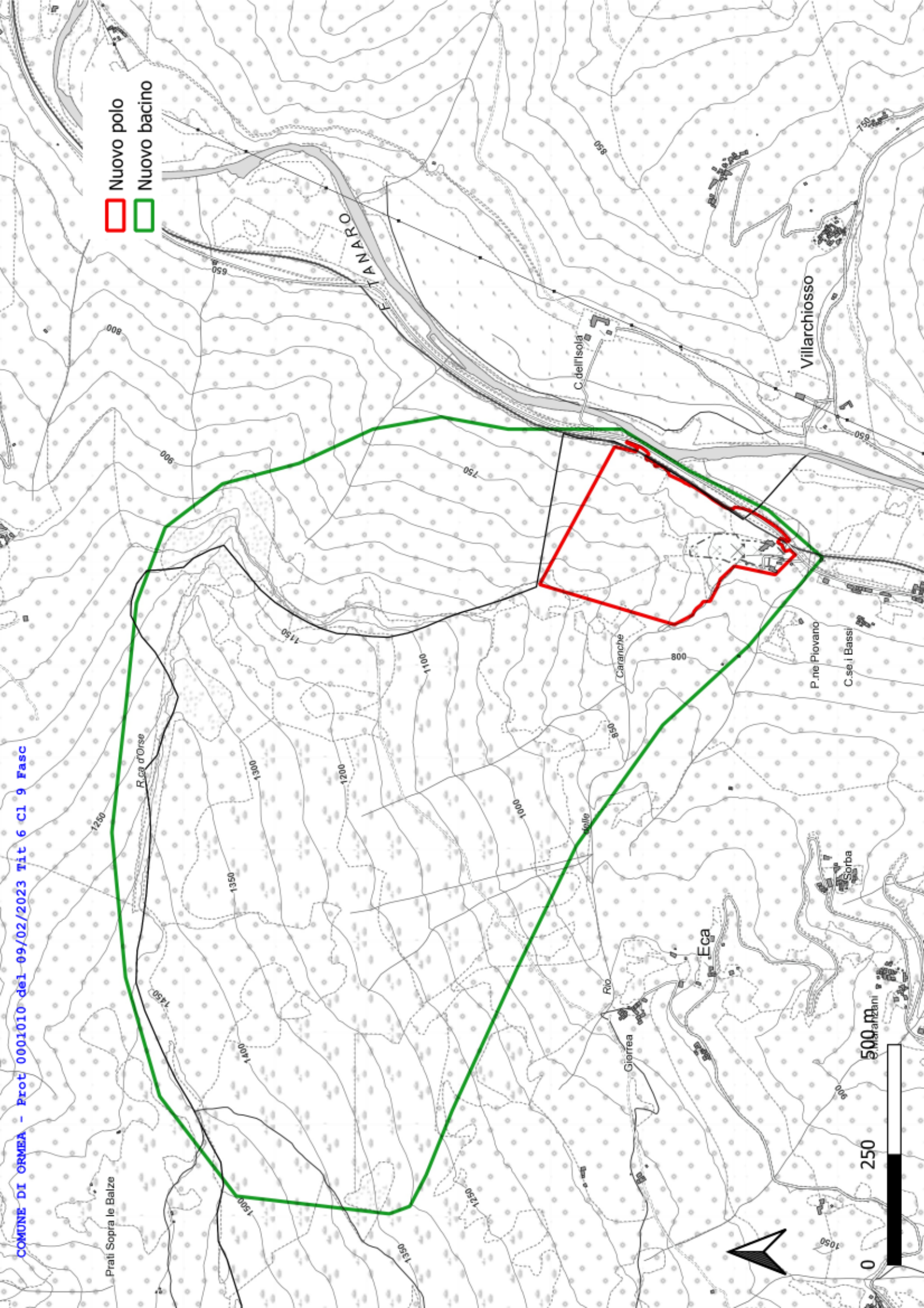
Ing. Franco Brignolo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referente:



-  Nuovo polo
-  Nuovo bacino



La richiesta di inserimento del nuovo polo e del relativo bacino è motivata dalla presenza di una cava attualmente non in attività del “Marmo nero di Ormea” in località Isola Perosa – Bassi – Orse del comune di Ormea. La Ditta San Francesco Energie S.r.l. a Socio Unico ha presentato un progetto preliminare di coltivazione in sotterraneo per riprendere la coltivazione di questo marmo di valenza storica e si sta concludendo l'iter di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 40/98.

Viene pertanto richiesto di individuare un nuovo polo estrattivo in gran parte coincidente con il perimetro dell'area oggetto della passata coltivazione, opportunamente esteso nell'intorno per permettere eventuali futuri ampliamenti della coltivazione.

Il polo interessa i seguenti mappali individuati al NCT del comune di Ormea:

F. 17, mappali: 83, 85, 84;

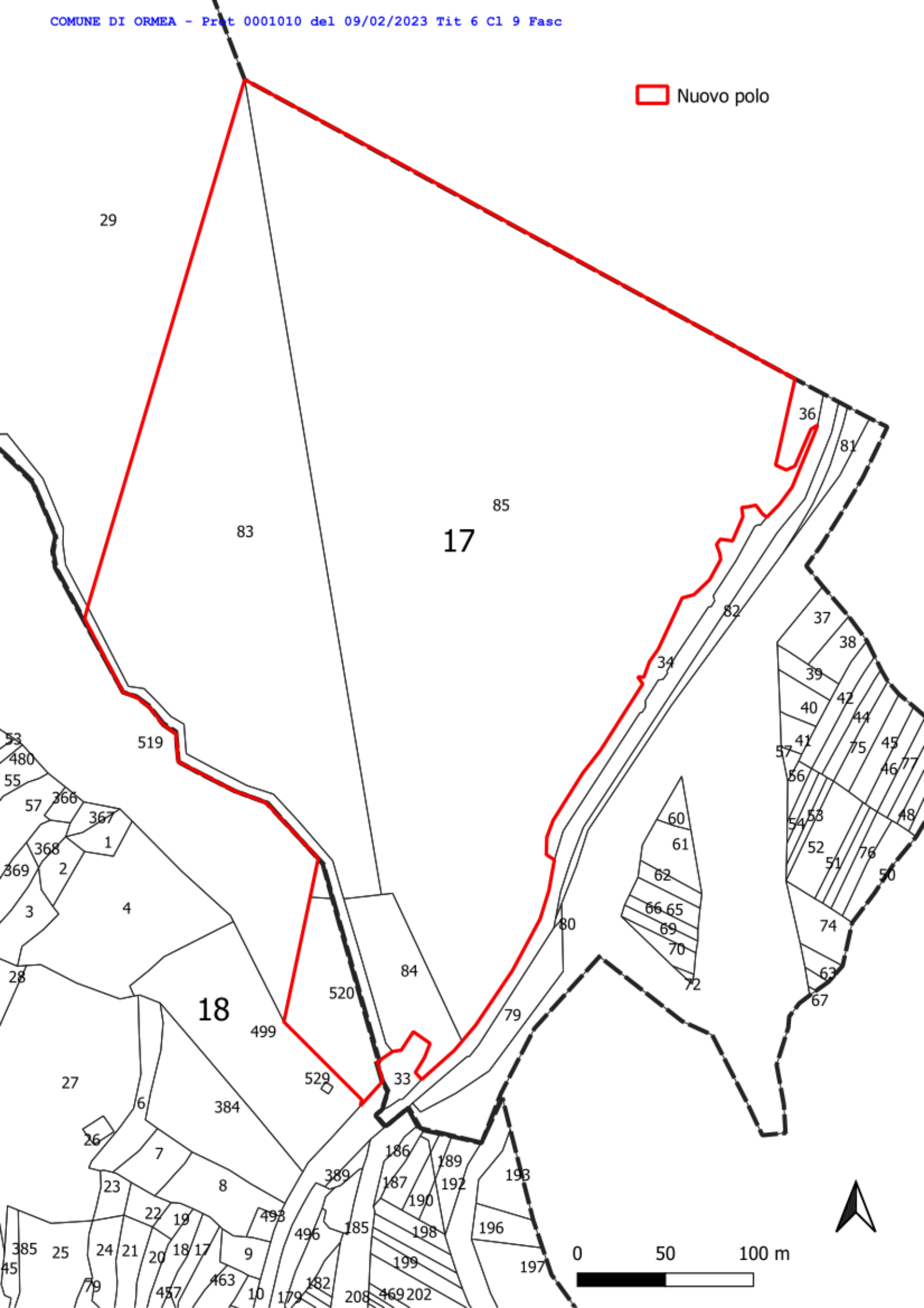
F. 18, mappali: 520, 519 (parte).

La superficie complessiva del polo è pari a ca. 12.5 ha.



Figura 1: stralcio di ortofoto da Google Earth

Nell'area di cava sono presenti due gru derrick e un fabbricato utilizzato per la segagione dei blocchi estratti.





COMUNE DI QUARONA

Via Zignone, 24 - 13017 QUARONA - VC
P.IVA 00202120028
Servizio lavori pubblici – urbanistica – edilizia – attività produttive –
ambiente – patrimonio – arredo urbano - cimitero

Tel. 0163/430112

Fax. 0163/431088

e-mail: tecnico@comunequarona.it
sito web: www.comune.quarona.vc.it

indirizzo di posta elettronica certificata: comune.quarona.vc@cert.legalmail.it 

Prot. 1422

Quarona 15/02/2023

Spett. REGIONE PIEMONTE
SETTORE POLIZIA MINERARIA,
CAVE E MINIERE

Pec: attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Spett. REGIONE PIEMONTE
SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Pec: valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

E p.c. Spett. PROVINCIA DI VERCELLI

Pec: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

E p.c. Spett. COMUNE DI BORGOSIESIA

Pec: protocollo.borgosesia@cert.ruparpiemonte.it

E p.c. Spett. COMUNE DI VARALLO

Pec: comune.varallo.vc@legalmail.it

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE (PRAE)
OSSERVAZIONI – COMUNE DI QUARONA

Con riferimento all'oggetto ed alla seconda conferenza di copianificazione, valutazione e avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase di valutazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r. 23/2016 e dell' articolo 13, comma 5 bis del d.lgs. 152/2006, di cui alla nota regionale prot.14454 del 22/12/2022, con la presente si trasmettono le osservazioni riguardanti il territorio comunale di competenza approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 15/02/2023.

Si rimane naturalmente a disposizione per qualsiasi integrazione e /o chiarimento.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Massimiliano Caramaschi)
f.to digitalmente



Comune
d'Europa



Provincia
di Vercelli



Comune di Quaronna

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE (PRAE) – OSSERVAZIONI

Con riferimento all'oggetto ed alla convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione e avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase di valutazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r. 23/2016 e dell' articolo 13, comma 5 bis del d.lgs. 152/2006, come da nota regionale prot. 14454 del 22/12/2022, con la presente si illustrano di seguito i contributi e le osservazioni, relativamente al territorio comunale di Quaronna.

Osservazione n. 1

Codice cava H0029V – Loc Maffoe

L'area in oggetto nel PRAE adottato viene inserita come "fuori polo" nonostante, come già segnalato in fase di preconsultazioni, nell'attività sono presenti sia un impianto di betonaggio che un impianto mobile di lavorazione oltreché un attività di trattamento e recupero di materiali da demolizione.

Si chiede pertanto di considerare l'area inserita in un polo come peraltro parrebbe già adeguato nella scheda di identificazione della cava.

Si aggiunge inoltre che esaminando l'area prevista come ampliamento della cava verso nord si è evidenziata una difformità rispetto alla perimetrazione della cava attiva sul vigente PRGC, precisamente sui parte dei mappali catastali n. 201-207-210.

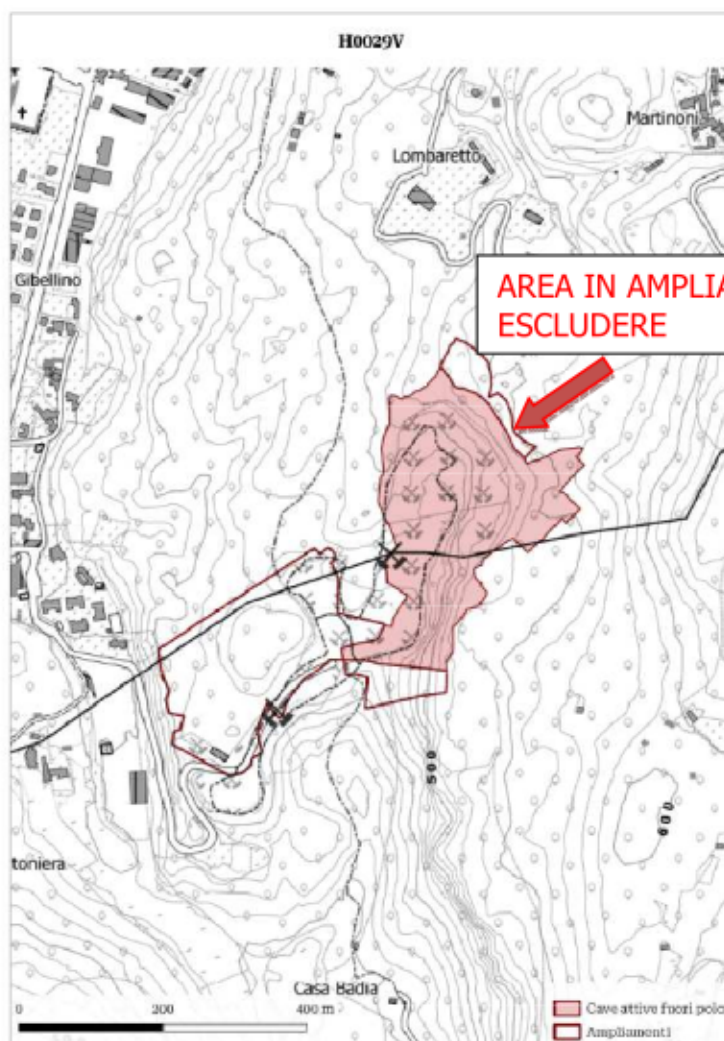
Tali mappali infatti ricadono nel vigente PRGC in un'area classificata come "AMBITI DI VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO (A.V.A.P.) pertanto dovrebbero essere esclusi dalla perimetrazione della cava.

Si consideri inoltre di ridurre in conseguenza la perimetrazione anche dell'area di bacino che pare estendersi troppo anche in aree già urbanizzate.

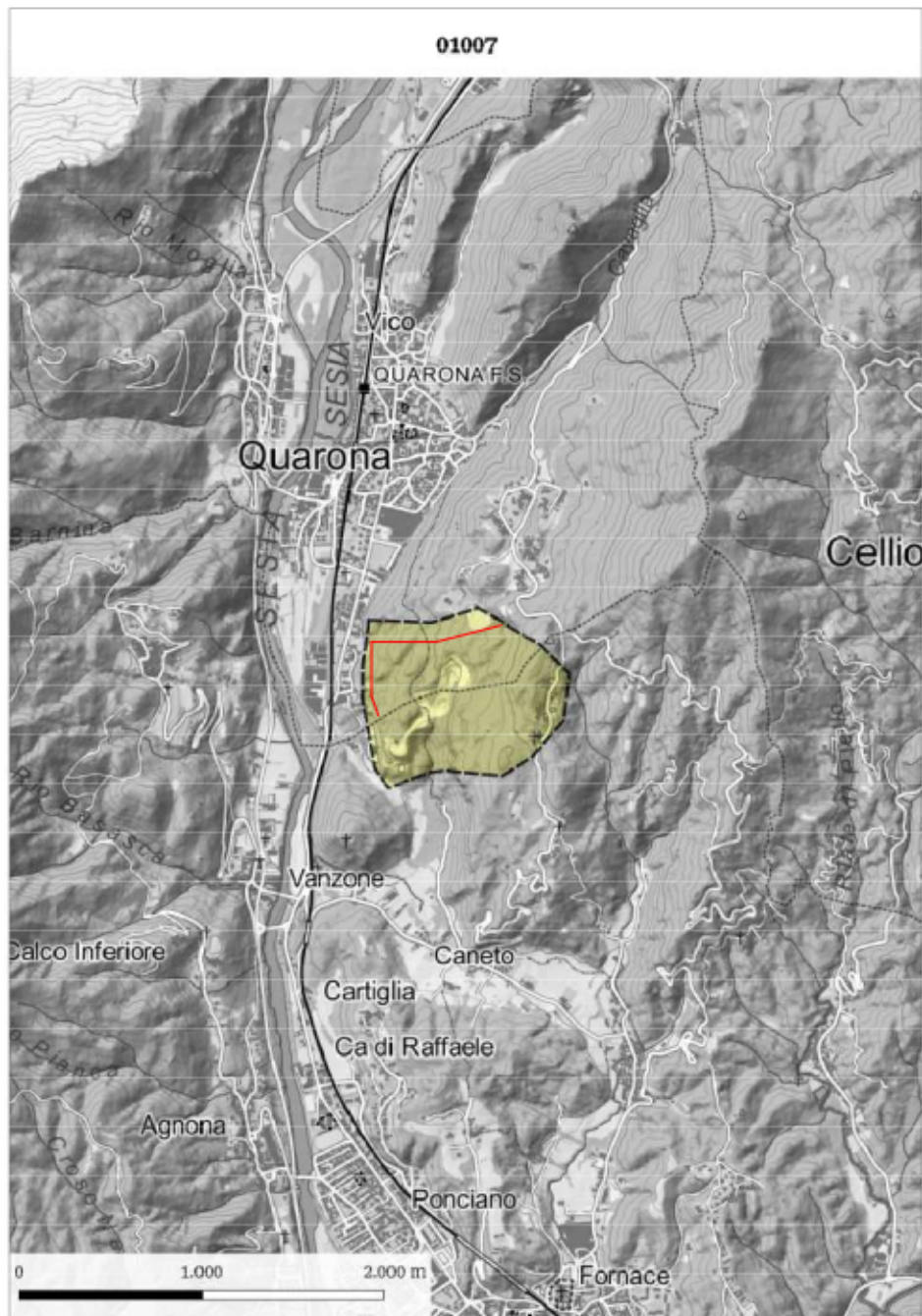
Si segnala inoltre che sulla CTR della base cartografica il confine tra i Comuni di Quaronna e Borgosesia non è tracciato in modo corretto.

Si riportano allo scopo di chiarire meglio l'osservazione le tavole per il confronto.

Estratto PRAE



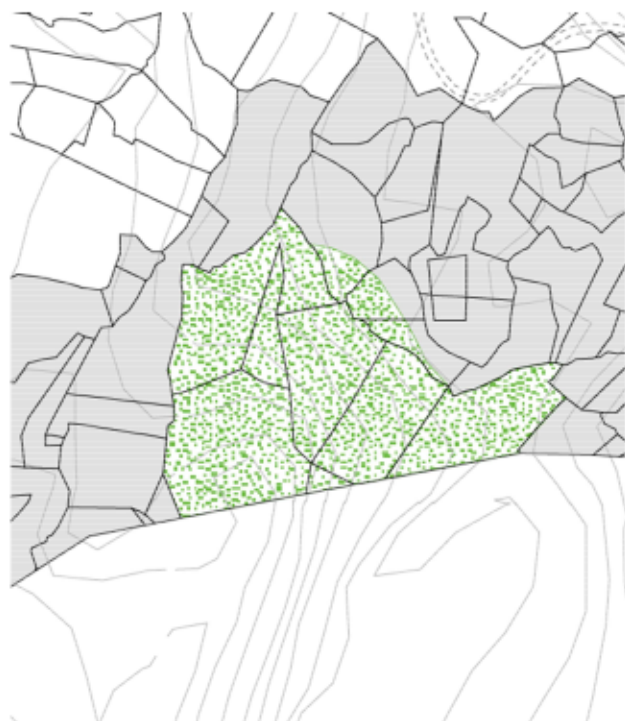
1. BACINO "QUARONA"



A. Localizzazione

PROPOSTA DI RIDUZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DEL BACINO

Estratto PRGC vigente



↑
NORD

 CAVE

 AVAP - AMBITI DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Osservazione n. 2

Sul territorio è presente inoltre un'altra zona destinata a cava in Strada Comunale per il Laghetto, di cui l'autorizzazione per la coltivazione era stata rinnovata alla ditta [REDACTED] con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 27/11/2012 con scadenza il 30/09/2017.

Come precisato dall'attuale proprietario nella nota esplicativa pervenuta in data 14/02/2023 e riassuntiva delle autorizzazioni pregresse, (allegata) attualmente la ditta non è più in esercizio e l'area è inutilizzata, ma mantiene potenzialità estrattiva. (l'ultima autorizzazione prevedeva 77.000 mc di materiale residuo)

Nel vigente PRGC la destinazione produttiva ad uso "cave" è rimasta invariata come si evidenzia nello stralcio sotto riportato.

Si ritiene pertanto che possa essere mantenuta la possibilità di coltivare ulteriormente l'area di cava con le opportune autorizzazioni da richiedersi e pertanto si possa valorizzare la risorsa mineraria con la programmazione di un recupero ambientale mirato (si ritiene di tipo forestale).

Si chiede pertanto di inserire un bacino ed un polo specifico per l'area in oggetto.



Allegato 1. Individuazione, su estratto della Tav. 0 – “Tavola di inquadramento generale coordinata – Infrastrutture ed uso del suolo urbano” del P.R.G. del Comune di Quarona, 5ª Variante parziale, dicembre 2021, dell’area (contorno rosso tratteggiato) per la quale si propone l’individuazione come bacino e polo estrattivo. Legenda alla pagina seguente.

LEGENDA

CATASTO

-  PARTICELLE CATASTALI
-  FABBRICATI

VIABILITA'

-  VIABILITA' ESISTENTE
-  VIABILITA' IN PREVISIONE
-  PISTE CICLABILI

TUTELE E FASCE DI RISPETTO

-  FASCE DI RISPETTO FERROVIA
-  FASCE RISPETTO POZZI
-  FASCE RISPETTO CIMITERIALI
-  PERICOLOSITA' TORRENTIZIA LINEARE
-  CONOIDI
-  FRANE
-  VALANGHE

DESTINAZIONI D'USO

USI AGRICOLI

-  AA - AREE PER USI AGRICOLI
-  EA - EDIFICI IN AREE AGRICOLE

USI RESIDENZIALI

-  NAF - NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE
-  AER - AREE EDIFICATE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
-  ACR - AREE DI COMPLETAMENTO AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
-  ACRc - AREE DI COMPLETAMENTO SOTTOPOSTE A CONVENZIONE
-  ANR - AREE DI NUOVA EDIFICAZIONE SOTTOPOSTE A PEC
-  ANA - AREE PER NUOVE AUTORIMESSE
-  ALI - AREE LIBERE IINTERSTIZIALI

USI PUBBLICI

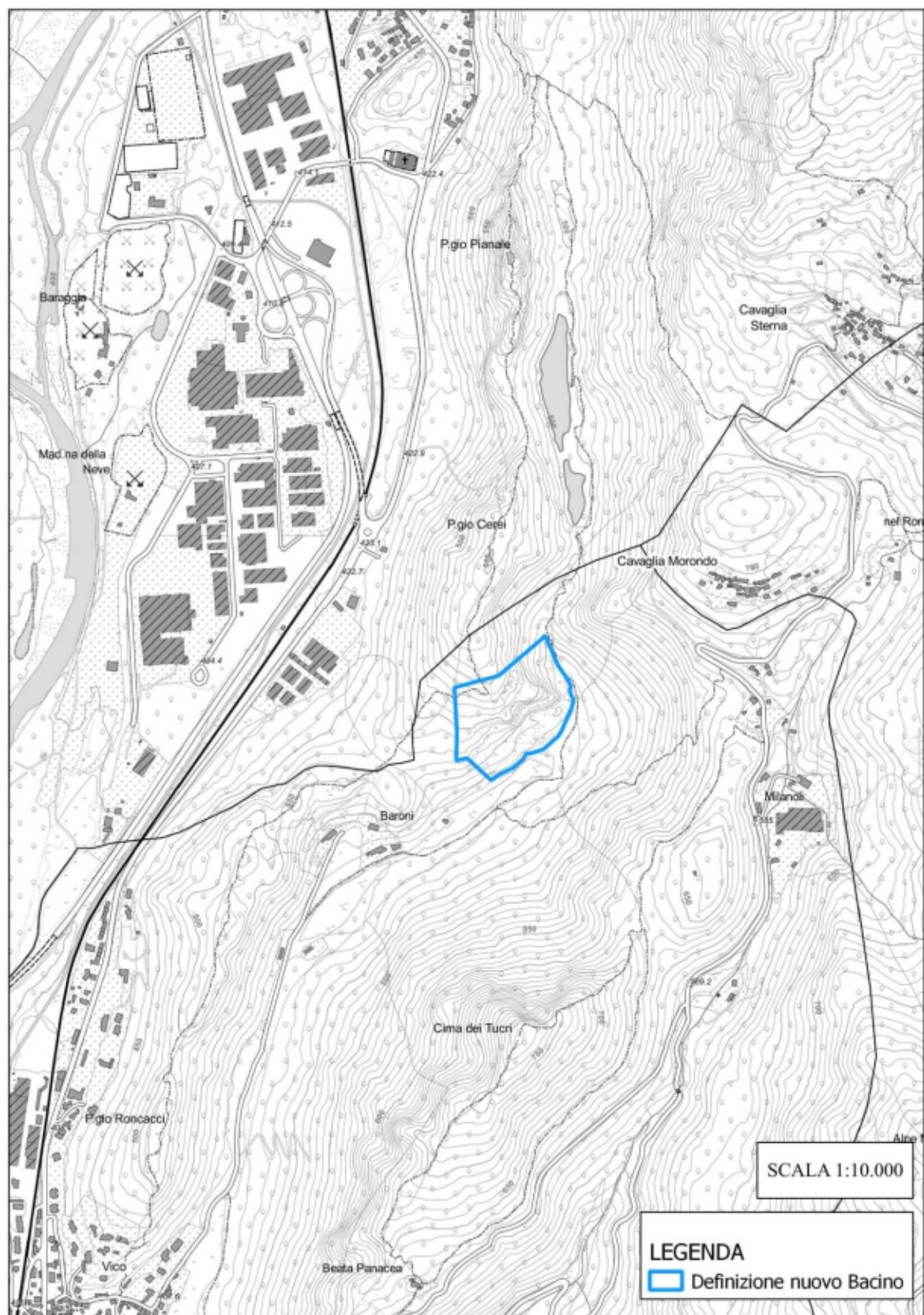
-  AVAP - AMBITI DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
-  SP - AREE PER SERVIZI SOCIALI E ATTREZZATURA PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO
-  AIU - AREE PER IMPIANTI URBANI

USI PRODUTTIVI

-  IPC - AREE CON IMPIANTI ESISTENTI AD USO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO DA CONFERMARE
-  NIP - AREE PER NUOVI IMPIANTI PRODUTTIVI
-  AIC - AREE PER IMPIANTI DI CARBURANTI
-  CAVE

USI TERZIARI

-  ATE - AREE AD USO TERZIARIO DIREZIONALE E COMMERCIALE ESISTENTI
-  ATN - AREE AD USO TERZIARIO DIREZIONALE E COMMERCIALE DI NUOVO IMPIANTO
-  ASP - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO E COLLETTIVO
-  ATR - AREE PER ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE



Allegato 2 - Estratto cartografico, su base B.D.T.R.F. (Cinquecento) dell'area di cui viene richiesto l'inserimento nel PRAE come [REDACTED]

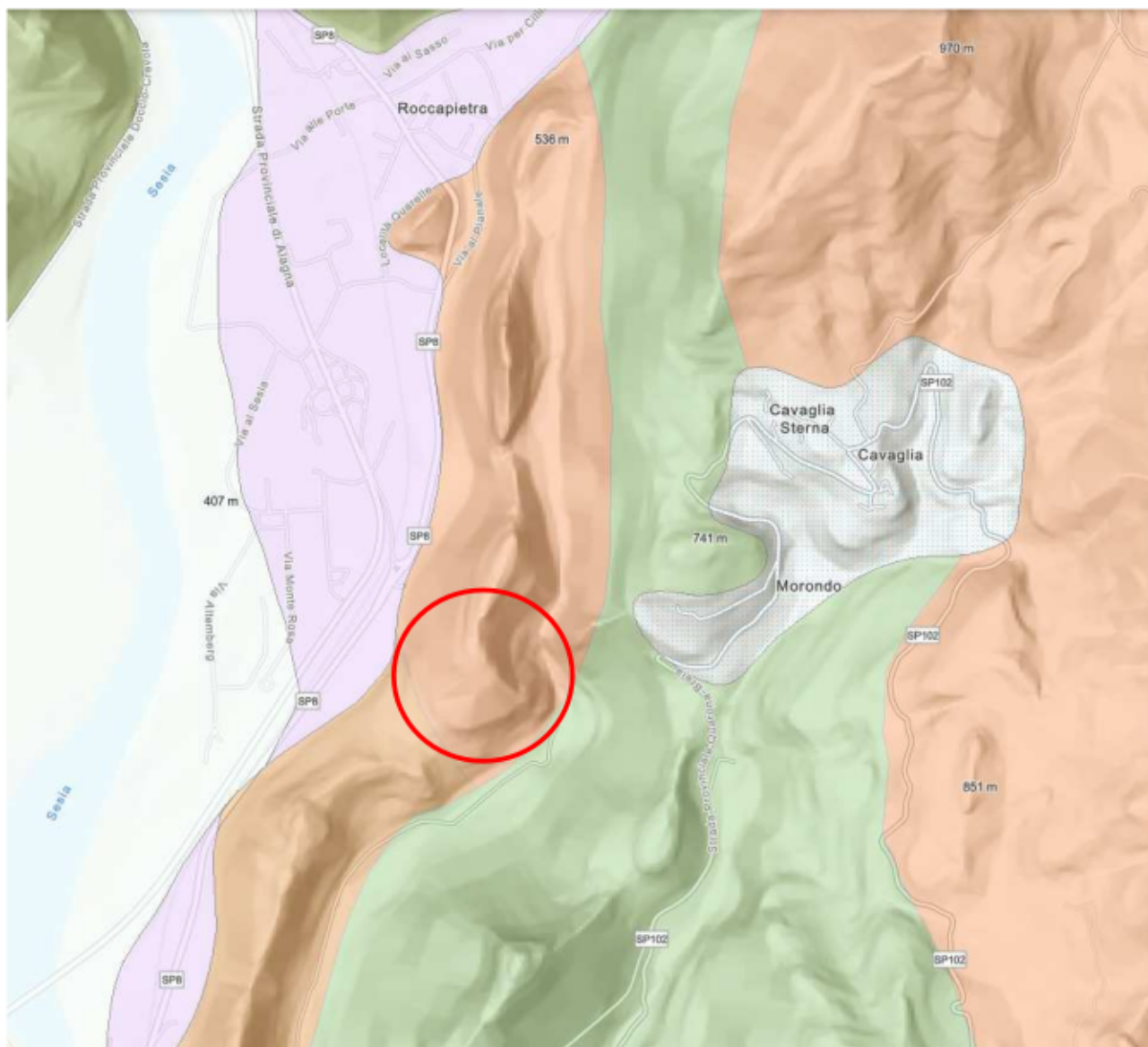


Allegato 3. Individuazione dell'area in esame (cerchio rosso) su estratto della Tavola 01_C2 "Carta Giacimentologico – tecnica delle formazioni geologiche afferenti al secondo comparto" del P.R.A.E..

LEGENDA

ROCCE MAGMATICHE

- Rocce vulcaniche acide (VOA): Vulcanite ignimbriche, a composizione prevalentemente riolitica, e vulcanoclastite di età Permiano del complesso del Massiccio dei Laghi auct (Dominio Sudalpino)
- Rocce plutoniche acide (PLA): granito del Complesso magmatico Permiano dei Massicci dei Laghi) e granito Permiano della Zona del Canavese. Corpi magmatici sinorogeni alpini di età oligocenica (plutoni di Biella, Traversella e Miagliano)



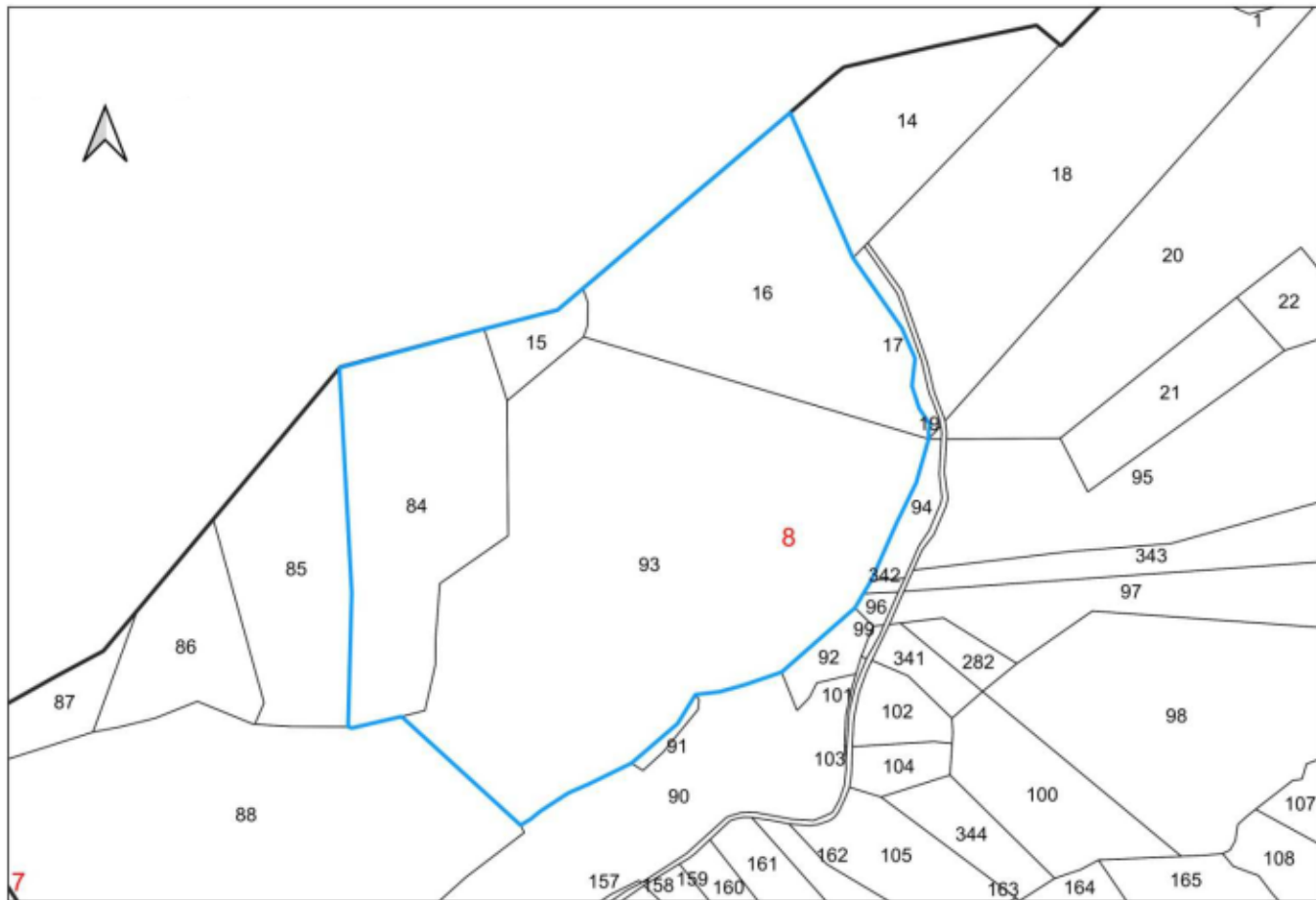
Allegato 4. Individuazione dell'area in esame (cerchio rosso) su estratto della “Carta Geologica del Piemonte” predisposta da ARPA Piemonte, CNR ed Università di Torino.

LEGENDA

- GLA - Granito del Biellese e Valsessera, Alzo-Roccapietra, Quarna, Mottarone-Baveno-Montorfano



Allegato 5 – Estratto di fotografia aerea con indicazione (in azzurro) dell'area di cui viene richiesto l'inserimento nel PRAE come nuovo bacino e polo estrattivo.



**COMUNE DI QUARONA****VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.10****OGGETTO:**

**PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PRAE)
DELLA REGIONE PIEMONTE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 81-6285 DEL 16.12.2022-
CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI**

L'anno duemilaventitré, addì quindici del mese di febbraio, alle ore undici e minuti cinquanta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, in presenza ed in videoconferenza, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Pietrasanta Francesco - Sindaco	Sì
2. Perincioli Ilaria - Vice Sindaco Collegata da remoto	Sì
3. Pincioli Marco - Assessore	No
4. Ugliotti Maurizio - Assessore	No
5. Gallotta Maria Rosaria - Assessore	Sì
Totale Presenti: 3	
Totale Assenti: 2	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dr.sa Sementilli Federica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che in data 16 dicembre 2022, con DGR 81-6285, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE). La DGR è stata pubblicata sul BU della Regione Piemonte n. 51 del 22 dicembre 2022, nonché sul sito web istituzionale;

Preso atto che a seguito dell'adozione del Piano, in data 22/12/2022 (nota regionale prot. 14454), è stata convocata la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla documentazione di Piano del PRAE e sul Rapporto ambientale, ai sensi dell'art.5 c.1, lettera c, della l.r.23/2016 e degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che nell'indizione della conferenza di copianificazione viene indicata la data di lunedì 20 febbraio quale termine ultimo per la trasmissione dei contributi e delle osservazioni;

Presa visione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) adottato e verificato che vi sono alcune incongruenze e correzioni che necessitano di essere evidenziate come illustrato nella relazione predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale allegata alla presente;

Ravvisata pertanto la necessità di presentare osservazioni;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- lo Statuto dell'Ente,

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

- 1. Di formulare** le osservazioni al Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) come riassunte nella relazione predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale allegata alla presente deliberazione;

- 2. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 in data 18/08/2000, con separata unanime votazione favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Firmato Digitalmente
Pietrasanta Francesco

Il Segretario Comunale

Firmato Digitalmente
Dr.sa Sementilli Federica



Spett.^{le}

COMUNE DI QUARONA

Ufficio Tecnico

Mail: tecnico@comunequarona.it

OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE).
Osservazioni.

Con la D.G.R. n. 81-6285 in data 16 dicembre 2022, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE); la D.G.R. in parola è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (n. 51 del 22 dicembre 2022), nonché sul sito web istituzionale dell'Ente medesimo.

Come richiamato nella D.G.R. suddetta, la medesima prevede infatti *“la pubblicazione dell'avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, con l'indicazione del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione del PRAE, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, le proprie osservazioni”*; la D.G.R. in parola dispone altresì la convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata a raccogliere i contributi e le osservazioni sul PRAE e sul rapporto ambientale.

Si è pertanto provveduto ad esaminare gli elaborati del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE), che sono stati reperiti e consultati mediante l'apposita pagina del sito web della Regione Piemonte.

Alla luce di quanto riscontrato dall'esame degli elaborati del PRAE, con particolare attenzione per quanto riguarda le schede dei Poli estrattivi, le schede delle cave attive non costituenti polo estrattivo (c.d. “fuori polo”) e la cartografia predisposta a corredo delle medesime, la scrivente ditta intende proporre le osservazioni di seguito illustrate, affinché l'Amministrazione Comunale di Quarona, nel caso le ritenga condivisibili, possa farle proprie ed inoltrarle ai competenti Uffici della Regione Piemonte, sotto forma del Settore Polizia mineraria, cave e miniere (PEC: attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it) e del Settore Valutazioni ambientali e Procedure Integrate (PEC: valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it).

L'esame degli elaborati relativi alla “Carta dei Bacini”, alla “Carta dei Poli estrattivi e dei relativi ampliamenti” ed alla “Carta delle cave attive e dei relativi ampliamenti”, così come delle “Schede dei Poli” e delle “Schede delle cave attive” ha infatti fatto riscontrare che, relativamente al Comune di Quarona (VC), non risulta riportata, sugli elaborati in parola, la perimetrazione della cava di granito sita in località “Laghetto” del Comune medesimo, in prossimità del confine con il limitrofo Comune di Varallo (VC).



Per contro, si deve osservare che la cava in parola, in cui si provvedeva all'estrazione di granito per la produzione di blocchi da scogliera e di pietrisco per aggregati, ha operato per un arco di tempo più che decennale.

La prima autorizzazione per l'attività estrattiva era stata rilasciata dal Comune di Quarona, ai sensi della allora L.R. 69/78, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 marzo 1992, ed era stata successivamente rinnovata, prima con la Del. C.C. n. 54 del 26.10.1999 e quindi con la Del. G.C. n. 62 del 31.5.2005.

L'autorizzazione in oggetto era stata rilasciata alla ditta Vecchio Mario S.r.l., con sede legale in via alla Noca, 55, 13017 QUARONA, che nel marzo 2010 aveva presentato al Comune di Quarona la domanda di rinnovo dell'autorizzazione stessa, finalizzata alla prosecuzione della coltivazione mineraria e del recupero ambientale, senza modifiche al progetto di coltivazione e di recupero già approvato con le autorizzazioni precedenti.

In sede istruttoria, gli Enti ed Uffici competenti avevano stabilito che il progetto in parola dovesse essere sottoposto alla procedura di Verifica di Compatibilità Ambientale, di competenza provinciale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/98, sospendendo invece il procedimento ex L.R. 69/78; l'iter istruttorio ed amministrativo della procedura di Verifica si era concluso con la seconda riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 07.03.2012 presso la Provincia di Vercelli, nella quale era stato espresso il parere di esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con contestuale richiesta di presentazione del "Progetto definitivo" ai sensi della L.R. 69/78, preventivamente modificato sulla base delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di Servizi.

Sulla base del parere della Conferenza di servizi, formalizzato con la conseguente D.G.P. n. 44 del 29.03.2012, la Vecchio Mario S.r.l. aveva richiesto la ripresa dell'iter istruttorio ex L.R. 69/78, che si era concluso con la Conferenza di Servizi, ex art. 32 della allora L.R. 44/2000, tenutasi in data 08.08.2012 presso la Provincia di Vercelli, con l'emissione del parere favorevole, demandando al Comune di Quarona il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78, subordinato alla preventiva trasmissione a tutti i soggetti previsti nell'istruttoria, da parte del proponente, di una serie di elaborati e di approfondimenti.

Gli atti del parere conclusivo della Conferenza di Servizi dell'8 agosto 2012 erano stati trasmessi al Comune di Quarona con nota in data 11.09.2012, prot. 72852, della Provincia di Vercelli – Settore Agricoltura – Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Geologico e Difesa del Suolo, così che il Comune di Quarona, una volta trasmessi i succitati elaborati ed approfondimenti, aveva autorizzato, con la Del. C.C. n. 25 del 27.11.2012, il proseguimento dell'intervento estrattivo.

A tale proposito, si deve considerare che la cubatura estraibile, prevista dal progetto autorizzato nel 1992 e successivamente più volte rinnovato, era pari a circa 165.000 m³ di materiale roccioso in posto; a fronte di tali previsioni progettuali, le volumetrie effettivamente estratte erano state significativamente inferiori: ciò a causa della maggiore entità dei lavori accessori e di preparazione che si era necessario affrontare nella fase di avvio dell'intervento estrattivo, in particolare per quanto riguarda la necessità di dare maggiore sviluppo alla pista di accesso alla sommità del fronte, la cui realizzazione si era rivelata molto impegnativa.



Alla data del rilascio della più recente autorizzazione, alla fine del 2012, la cubatura residua ancora disponibile in termini di rinnovo autorizzativo era pari a circa 77.000 m³ di materiale in posto, ossia a poco meno della metà di quella inizialmente assentita.

Per effetto di problematiche estranee all'attività estrattiva, la ditta [REDACTED] negli anni immediatamente successivi al più recente rinnovo autorizzativo, era però incorsa nelle procedure fallimentari, nell'ambito delle quali la scrivente [REDACTED] ha potuto acquisire la formale disponibilità dell'area estrattiva, per la quale era stata rilasciata la succitata autorizzazione, senza tuttavia che il titolare della medesima vi desse compimento e, soprattutto, senza che l'area medesima sia poi stata oggetto di recupero ambientale o di rinaturazione.

Proprio l'avvenuto rilascio di quest'ultima autorizzazione, a conclusione di un articolato iter istruttorio nel quale erano state sviluppate ed attentamente esaminate, con esito positivo, le diverse tematiche di carattere ambientale connesse all'intervento estrattivo, e che si era concluso con il rilascio dei necessari pareri ed autorizzazioni (ivi comprese quelle relative al vincolo idrogeologico ed al vincolo paesaggistico), attesta e conferma la presenza ed il sussistere di una risorsa mineraria che può oggi essere valorizzata e tutelata mediante le misure di pianificazione previste dal PRAE.

A ulteriore conferma, si può osservare che, dalle verifiche effettuate, l'area per la quale era stata rilasciata l'autorizzazione per l'attività estrattiva, censita catastalmente in corrispondenza dei mappali n. 16 e 93 del F° VIII "Quarona", risulta formalmente classificata, dal vigente strumento urbanistico comunale, tra le aree destinate ad "Usi produttivi", e, più precisamente, tra quelle esplicitamente individuate come "Cave": si rimanda, a tale proposito, all'estratto della Tav. 0 – "Tavola di inquadramento generale coordinata – Infrastrutture ed uso del suolo urbano" che si riporta in allegato nel seguito (Allegato 1).

Ciò premesso, alla luce anche dell'articolazione del PRAE, nell'ambito delle presenti osservazioni si provvede, innanzitutto, a richiedere l'individuazione di un bacino in corrispondenza della succitata area estrattiva, censita catastalmente in corrispondenza dei mappali n. 16 e 93 del F° VIII "Quarona", cui si vengono ad aggiungere, per omogeneità e uniformità nelle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, i limitrofi mappali n. 15 ed 84 del medesimo F° VIII, secondo la perimetrazione riportata nell'allegato estratto di cartografia BDTRE (Allegato 2).

Tale individuazione trova piena attinenza, a parere della scrivente, nelle disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE, in base alle quali (Cfr.: art. 3 – Definizioni) per "*bacino estrattivo*" si deve intendere una "*porzione di territorio regionale in cui è accertata la presenza di una specifica risorsa geomineraria coltivabile e che può essere interessata da attività estrattive*".

Secondo la citata disposizione normativa, "*la presenza della risorsa geomineraria (o giacimento), in particolare, è accertata sulla base di:*

- I. attività estrattive in corso o dismesse senza esaurimento del giacimento;*
- II. risultanze di attività di ricerca o di indagini geominerarie;*
- III. dati di letteratura".*

Nel caso in oggetto, come illustrato in precedenza, l'attività estrattiva autorizzata e, soprattutto, effettuata in passato presso l'area in parola, senza però che si fosse giunti all'esaurimento del giacimento (del quale risulta anzi ancora estraibile una volumetria pari a poco meno della metà di



quella inizialmente autorizzata), consente un pieno e documentato riscontro del primo dei criteri suddetti.

Il secondo ed il terzo criterio trovano invece riscontro negli stessi elaborati del PRAE, con particolare riferimento alla Tavola 01_C2 *“Carta Giacimentologico – tecnica delle formazioni geologiche afferenti al secondo comparto”*, della quale si riporta in allegato un estratto (Allegato 3) e dalla quale si evince come il sito estrattivo in esame ricada nell’areale di affioramento dei litotipi granitici del Complesso magmatico Permiano dei “Massicci dei laghi”.

Si può fare altresì riferimento alla *“Carta Geologica del Piemonte”*, predisposta con il contributo dei ricercatori appartenenti al CNR – Istituto di Geoscienze e Georisorse di Torino, all’Università di Torino - Dipartimento di Scienze della Terra, all’ARPA Piemonte e al Politecnico di Torino – DIATI e disponibile per la consultazione sul Geoportale di ARPA Piemonte.

Come evidenziato dall’estratto riportato in allegato nel seguito (Allegato 4), sulla base di questa cartografia, recentemente resa disponibile nella sua seconda versione (2021) e che costituisce la rappresentazione geologica di sintesi della Regione Piemonte, fondata su una banca dati in progressivo aggiornamento ed omogenea a scala regionale, l’area in esame ricade in corrispondenza dell’areale di affioramento (che interessa l’intera dorsale laterale che, in sinistra idrografica della Val Sesia, si estende a nord di Quarona in direzione di Varallo) dei litotipi classificati come graniti e granodioriti, ed attribuiti al “Complesso dei Graniti dei Laghi”.

Le indagini geologiche svolte a supporto dei progetti estrattivi presentati, assentiti ed autorizzati nei decenni trascorsi avevano evidenziato che l’ammasso roccioso qui affiorante presenta prevalenti porzioni granitiche poco “disturbate” dal metamorfismo; la struttura della roccia è infatti prevalentemente di tipo massiccio, mentre solo limitate porzioni hanno struttura di tipo gneissico, ossia interessata da foliazione.

Ciò aveva consentito di individuare un sito con caratteristiche ottimali in termini giacimentologici, nella specifica facies qui affiorante, per l’estrazione di materiale litoide da utilizzare come blocchi da scogliera: si tratta di una tipologia molto specifica di utilizzo, che richiede l’estrazione di materiale roccioso il più possibile isotropo, compatto (quindi con scarsa fratturazione) e fresco (quindi con scarsa alterazione).

Riprendendo l’articolazione del PRAE, nell’ambito delle presenti osservazioni si richiede altresì, una volta individuato il bacino presso l’area suddetta, la delimitazione, in corrispondenza della medesima e con pari perimetrazione, anche di uno specifico polo estrattivo.

Anche tale individuazione trova piena attinenza, a giudizio della scrivente, nelle citate disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE, in base alle quali (Cfr.: art. 3 – Definizioni) per “*polo estrattivo*” si intende una “*porzione definita di territorio interno a un bacino, sulla quale siano state individuate adeguate risorse minerarie e sia prevedibile la prosecuzione e/o l’ampliamento delle attività esistenti o l’insediamento di nuove attività*”.

A tale proposito, si rimanda a quanto discusso ed illustrato in precedenza in merito alla pregressa presenza di una attività estrattiva presso il sito in esame: tale attività, autorizzata sin dal 1992 e successivamente più volte confermata e rinnovata, prese origine dalla presenza in sito di significative risorse minerarie, come documentato dalle autorizzazioni formalmente assentite e rilasciate dagli Enti ed Uffici competenti, a conclusione delle procedure istruttorie ed amministrative



regolarmente espletate, riconoscendo la presenza di un giacimento del quale, al momento attuale, risulta ancora disponibile, per la prosecuzione dell'attività estrattiva, poco meno della metà della volumetria iniziale.

Ciò in piena attinenza con il criterio richiamato, nelle citate Norme di Attuazione del PRAE, di considerare, al fine della definizione dei poli estrattivi, *“le cave inattive o dismesse, la cui autorizzazione è scaduta negli ultimi 20 anni che non sono state oggetto di opere di rinaturazione”*: si tratta infatti di una situazione che trova piena rispondenza presso l'area in esame, nella quale l'ultima autorizzazione rilasciata (nel novembre 2012) non ha potuto concretizzarsi nell'esaurimento del giacimento, così che la cava stessa risulta al momento inattiva e, nella medesima, non sono state effettuate operazioni di recupero ambientale o di rinaturazione.

Si richiede pertanto l'individuazione, in corrispondenza dell'area in parola, censita catastalmente ai mappali n. 15, 16, 84 e 93 del F° VIII “Quarona”, di un “polo estrattivo”, finalizzato all'estrazione di granito per la produzione primaria di blocchi da scogliera, oltre che di pietrisco e materiale da costruzione, secondo la perimetrazione riportata negli allegati estratti di fotografia aerea (Allegato 5) e di cartografia catastale (Allegato 6).

Per un più agevole riferimento in ambiente informatico GIS, si allegano altresì alla presente i files di tipo “shape”, appositamente georeferenziati, riportanti la perimetrazione e la delimitazione dell'area suddetta.

Ringraziando anticipatamente, e restando a disposizione per ogni eventuale informazione e/o chiarimento, si coglie l'occasione di incontro per porgere distinti saluti.

Varallo, 14.02.2023

Defabiani S.r.l.

DE
De
Am
2





COMUNE DI ROASIO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

Via Torino, 112 - Tel. (0163) 860151 – 860676
Fax (0163) 861021

Codice fiscale 80006220026
P.Iva 00433310026

UFFICIO TECNICO

tecnico@comune.roasio.vc.it
tecnico@pec.comune.roasio.vc.it

Prot. n. (* messaggio trasporto PEC)
Roasio 20.02.2023

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE. INVIO OSSERVAZIONE.

Alla Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Alla Provincia di Vercelli
Settore Ambiente e Territorio
Ufficio Cave
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Si invia la presente quale osservazione al contenuto del **Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE)**, adottato recentemente con deliberazione della Giunta Regionale n. 81-6285 del 16.12.2022.

Presa visione della documentazione tecnica ed amministrativa relativa, si segnala quanto segue:

Sul territorio comunale di Roasio viene individuato il **POLO ESTRATTIVO** con **codice V03001**, nome polo **CAVAGLIÀ-ALICE CASTELLO**, Bacino di riferimento **GATTINARA ROVAENDA**. Dall'esame della scheda di identificazione del polo emerge che il perimetro dello stesso comprende il sito della cava denominata "Cava di argilla in località Cascina Prospera" in capo alla Ditta **TRIZZINO Salvatore**, autorizzata con provvedimento finale prot. n. 2753 del 08.06.2016, scaduto in data 11.04.2021. Risulta che alla data attuale i lavori di coltivazione di tale cava sono conclusi a seguito del completamento delle opere autorizzate e dell'effettuazione del ripristino agrario e delle opere di riqualificazione ecologico-ambientale, mentre non si è ancora proceduto allo svincolo degli obblighi finanziari connessi con gli impegni assunti dal proponente, stante la prescrizione di esecuzione delle cure colturali e delle opere ausiliarie per anni cinque dalla data di scadenza dell'autorizzazione.

In considerazione pertanto del fatto che non sussiste più alcuna attività estrattiva sull'area in oggetto, si chiede di valutarne lo stralcio dal POLO ESTRATTIVO.

Si segnala inoltre che sui terreni in oggetto è stata presentata recentemente presso l'Ufficio Procedure di Valutazione VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istanza per la realizzazione di un impianto ad inseguimento solare sviluppato su una superficie di ha. 17,21, per una potenza totale prevista di 10.937 KWp, denominato Fattoria Solare Roggia della Bardesa, da parte della Soc. REN 192 s.r.l.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GATTONI Geom. Anna

*Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005*



COMUNE DI RORÀ

C.A.P. 10060 - PROVINCIA DI TORINO

Via Duca Amedeo, 18 - C.F. e P. IVA 02089100016 - Tel. e Fax 0121 93.102

Alla REGIONE PIEMONTE
Settore Polizia Mineraria, Cave e miniere
Via Pisano, 6 - 10152 TORINO

attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it

^e
Alla REGIONE PIEMONTE
Settore Valutazioni ambientali
e procedure integrate
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Osservazioni PRAE - Richiesta di modifica del POLO TO2087 con ripristino delle aree stralciate - Comune di Rorà (TO).

Spett.li Settori,

valutata la bozza in visione della Cartografia PRAE, considerata la possibilità di effettuare Osservazioni, con la presente si evidenzia quanto segue:

rispetto alle prime previsioni del PRAE è stata ridotta l'area del Polo in oggetto stralciando tutta un'area posta a monte di molte cave rorenghe.

Valutata l'importanza per l'economia locale di poter continuare ad effettuare attività estrattiva nell'ambito del POLO To2087 mediante arretramento degli attuali fronti di scavo, con la presente

si chiede:

il ripristino nel redigendo PRAE delle aree stralciate, come indicato nella cartografia in allegato, dando atto che qualora necessario si provvederà a trasmettere anche un formato Shapefile dei confini indicati.

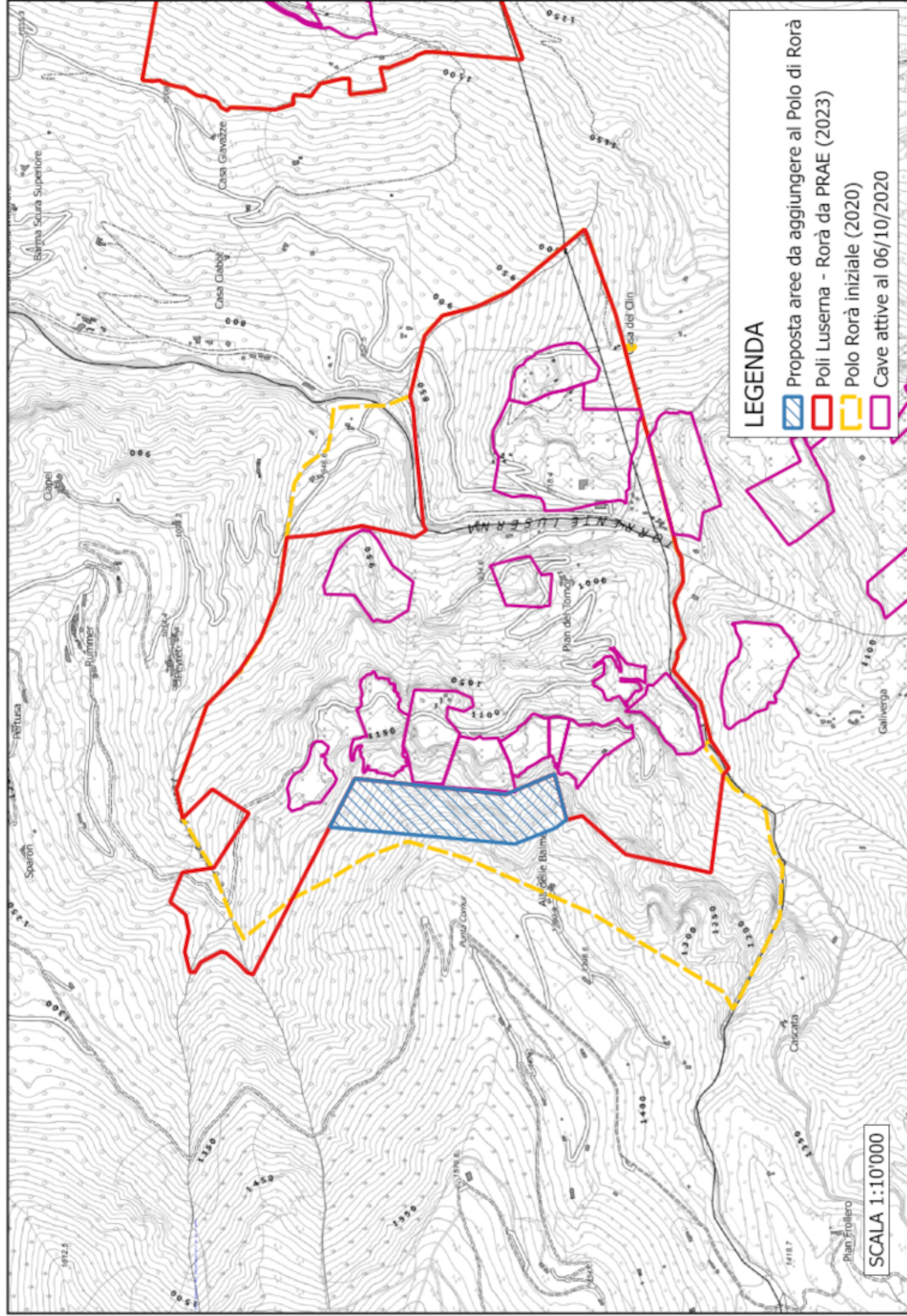
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.



La Sindaca - Claudia Bertinat



Rorà... paese fiorito... paese accogliente!





REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI ROVASENDA

Tel. (0161) 856115 / 856507

C.A.P. 13040

FAX (0161) 856468

Prot.n. 636

Rovasenda, li 17/02/2023

Spett.le

REGIONE PIEMONTE

A 1600A - Ambiente, Energia e territorio

A 1605B - Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

A19000 - Competitività del Sistema Regionale

A1906A - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere

attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it

e p.c.

PROVINCIA DI VERCELLI

Settore Ambiente e Territorio

Servizio VIA - CAVE - RIFIUTI

Presidenzaprovincia@cert.provincia.vercelli.it

Oggetto : PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.R.A.E.)
ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE CON D.G.R. 81-6285 DEL
16.12.2022 - Trasmissione di Osservazioni.

Con nota prot. n. 31881 del 22/12/2022 codesta spettabile Regione comunicava l'avvenuta adozione da parte della Giunta Regionale del Piemonte con DGR n. 81-6285 del 16/12/2022, pubblicata sul BU n. 51 del 22 dicembre 2022, del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE).

OSSERVAZIONI SULLE N.T.A.:

Questo Comune vista la presenza di cascinali sia nelle aree dei Poli che nelle immediate vicinanze propone a tutela degli stessi la seguente modifica normativa all'art.5 delle NTA:

dopo le parole "o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale." si inserisce il seguente testo:
"Alle costruzioni esistenti di cui all'articolo 3 comma 1 lett e) del DPR 380/20011 o così come definite dalla normativa statale, legittime, insistenti all'interno delle perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché di quelle dei siti estrattivi esistenti e dei loro ampliamenti, e alle loro aree di pertinenza si applicano i disposti del PRGC;

i progetti estrattivi da sottoporre ai successivi procedimenti autorizzativi dovranno tenere conto di tali elementi limitando le aree da dedicare all'escavazione vera e propria per salvaguardarne la funzionalità **per una fascia di metri 50 rispetto al perimetro del manufatto;**

qualora siano necessari interventi in modifica di tali costruzioni, questi potranno essere assentiti dai comuni per tramite di modificazione non costituente variante ai sensi dell'articolo 17 comma 12 lett.h 2) della L.R.56/771;"

OSSERVAZIONI SULLE SCHEDE DEI POLI

Codice polo V03001

Il polo comprende un'area a scavalco tra le due provincie di Biella e Vercelli.

Per quanto attiene la superficie prevista di espansione della cava posta a ovest dell'abitato di Rovasenda si chiede di ridurre l'area in quanto posta nelle immediate vicinanze dell'abitato e quindi limitativa a futuri sviluppi del piano regolatore sia agricoli che residenziali con una fascia di rispetto dall'abitato di almeno 250 ml. (vedasi allegato A).

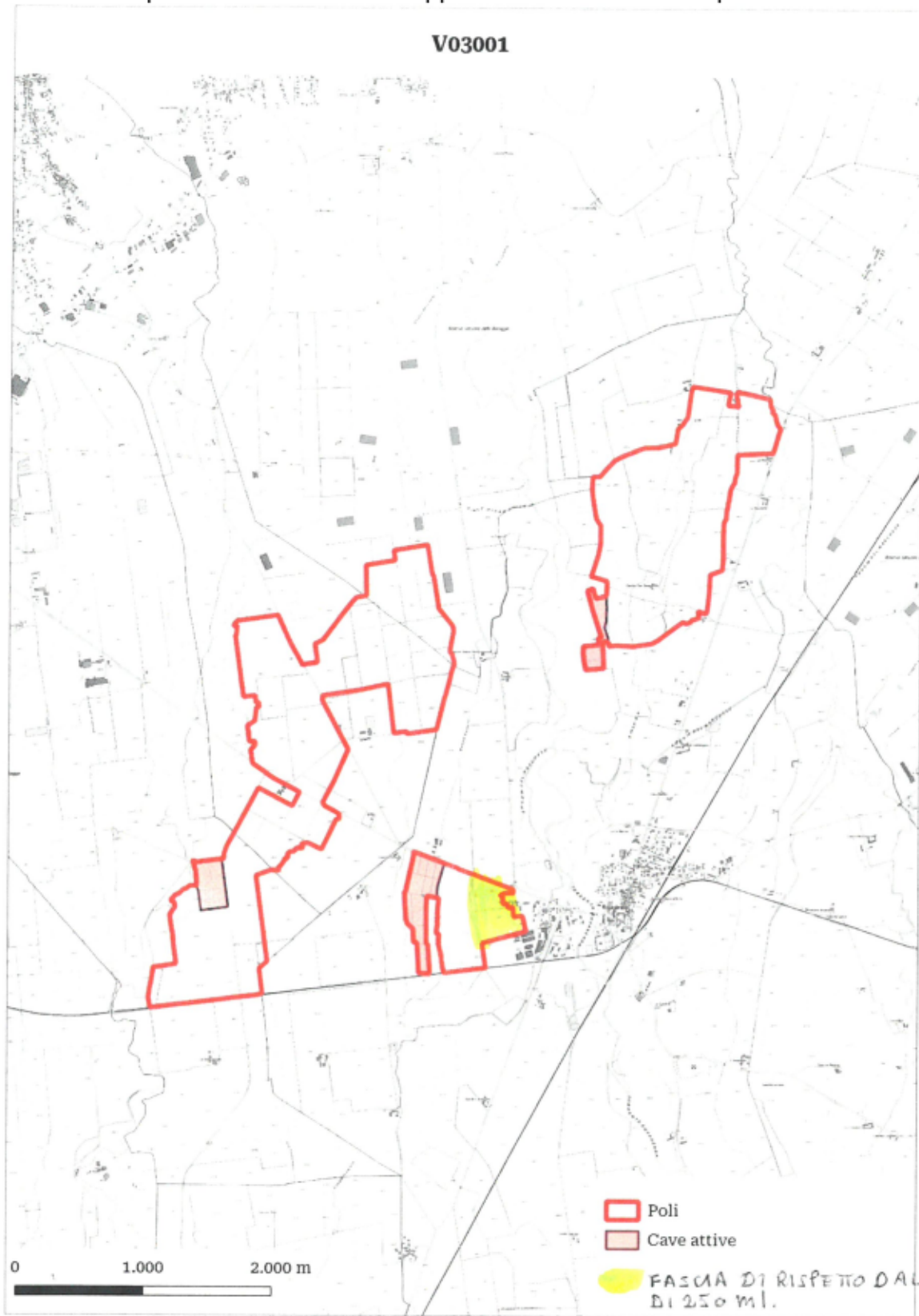
Si conferma la presenza del vincolo indicato, disciplinato con Regolamento CE n. 982/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 217/22 del 22.8.2007 la Commissione delle Comunità Europee ha approvato la Denominazione di Origine Protetta per il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, che comprende anche il Comune di Rovasenda. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 21321 del 15 novembre 2007 è stato approvato il Consorzio di Tutela della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

Distinti saluti.

[Redacted] Sindaco
[Redacted] Gian Paolo Baletti



V03001



ALLEGATO A)



CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

PALAZZO CIVICO – via Macallè, 9 – Saluzzo

PALAZZO ITALIA (Serv. Persona e Demografici) – piazza Cavour, 12

MUNICIPIO DI CASTELLAR – via Maestra, 25

email: protocollo@comune.saluzzo.cn.it | P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it



COMUNICAZIONE VIA PEC

Prot

Saluzzo 15-02-2023

Alla Regione Piemonte
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
Via Pisano 6
Torino
attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Settore Valutazioni ambientali e Procedure Integrate
Via Principe Amedeo 17
Torino
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE). Contributi ed Osservazioni al Progetto illustrato nella prima e seconda seduta della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione.

La Giunta Regionale del Piemonte, in data 16 dicembre 2022 con Deliberazione n. 81-6285, ha adottato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), strumento che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività di cava, per il quale, attraverso i tavoli di interlocuzione riuniti nell'anno 2020 sono stati delineati i contenuti preliminari ed al fine del procedimento di approvazione, si è riunita la Conferenza di Copianificazione e Valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul Documento Programmatico, nelle giornate di lunedì 16 gennaio e giovedì 9 febbraio scorso.

Nell'ambito di tali riunioni, è stato illustrato sinteticamente lo Strumento adottato, è stato fatto rilevare come si tratta di Piano settoriale, che si inserisce nel quadro complessivo della pianificazione territoriale, disciplinata dalla Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, di "strumento sovraordinato", che deve essere recepito dai Comuni nei Piani Regolatori Generali Comunali in occasione della prima variante generale o di una specifica variante strutturale.

Circa le destinazioni d'uso, è stato asserito che, conformemente all'art. 7 della Legge regionale 23 del 17-11-2016, le previsioni riferite allo sfruttamento delle risorse minerarie, sostituiscono automaticamente le diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non riferite ad aree urbanizzate e che in base al Documento Programmatico adottato, le individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e delle aree di ampliamento delle cave attive fuori polo, come riportate nelle relative schede e cartografie, sono entrate in salvaguardia, circa le previsioni di destinazione sostitutive di quelle eventualmente difforni presenti negli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle misure previste dall'articolo 58 della legge regionale 56/1977;

In relazione alla suddetta previsione, a titolo di contributo, si fa notare come le perimetrazioni dei poli e delle aree di ampliamento delle cave attive fuori polo, in alcuni casi inglobano insediamenti rurali (aziende agricole) o addirittura aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi per i

quali non è proponibile la sostituzione delle destinazioni d'uso attuali con quella estrattiva, se non con limitazioni e vincoli insostenibili per le realtà insediate a danno del tessuto produttivo.

A titolo esemplificativo, si richiama la scheda di identificazione di Cava Codice M1866C del Ns. Comune, riportata sul Documento "Schede Cave Attive Fuori Polo ATO Cuneo", che include nell'ambito della perimetrazione della zona di ampliamento, n° 1 azienda agricola dove è insediato un allevamento di importanti dimensioni "Casa delle Monache", n° 3 insediamenti rurali attivi, oltre la diretta adiacenza di ulteriori, posti il primo sul confine nord est ed il secondo sul confine sud, n° 2 fabbricati prevalentemente residenziali, un insediamento artigianale in zona agricola ed un'area urbanizzata destinata ad insediamenti produttivi, dove è localizzata un'azienda industriale che opera nel campo dell'edilizia e delle opere stradali.

Del tutto condivisibile è invece la previsione contenuta nell'art. 5 delle Norme tecniche di Attuazione del PRAE dal titolo "*Efficacia del PRAE in relazione alle previsioni urbanistiche e relative modalità di attuazione*" che recita testualmente:

L'attuazione delle previsioni di destinazione contenute nel PRAE avviene con modalità diverse per le cave in superficie e per quelle in sotterraneo. Per le cave in superficie riportate nelle due carte sopracitate, l'attuazione della destinazione d'uso a cava, pur già efficace all'atto dell'adozione del PRAE, assume attuazione concreta dopo il rilascio della relativa autorizzazione ai sensi della legge 23/2016 e la presentazione della denuncia di esercizio per l'avvio del cantiere estrattivo; fino ad allora sono comunque possibili le destinazioni d'uso previgenti come riportate nello strumento urbanistico (es. agricola, a verde, ecc);

In base a quanto riportato al precedente punto, parrebbe essere efficace a tutti gli effetti la pianificazione vigente dei Comuni prima dell'adozione del PRAE, fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 23/2016 per la coltivazione delle nuove cave, da cui sembra desumersi la possibilità per i Comuni di autorizzare sino a tale data ampliamenti fabbricativi, secondo le regole urbanistiche previgenti.

La suddetta interpretazione, non sembra però condivisa dagli Uffici Regionali, che nell'ambito dei tavoli tecnici hanno rimarcato la prevalenza del disposto dell'art. 7 della Legge regionale 23 del 17-11-2016 e pertanto la sostituzione della destinazione omogenea "attività estrattiva" alle diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, (normalmente agricole).

Al fine di risolvere la problematica, nell'ambito della 2^a riunione della Conferenza di copianificazione, il Direttore del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere della Regione, ha ipotizzato, anche a seguito dei rilievi avanzati dal Ns. Comune nell'ambito della 1^a riunione, la modifica del testo normativo del PRAE, aggiungendo all'art. 4, la previsione urbanistica di confermare per i fabbricati esistenti, all'interno delle perimetrazioni dei poli estrattivi e delle aree di ampliamento delle cave attive fuori polo, le destinazioni d'uso in atto, da riferirsi alla pertinenza catastale dei fabbricati insediati, ampliata per una profondità di mt 20 sull'intero perimetro, individuazione che può essere oggetto di variazione seguendo la procedura della "modifica non costituente variante" al PRGC, di cui all'art. 17 comma 12 della L.R.U. 56/1977.

La suddetta nuova impostazione normativa, senz'altro condivisibile, in quanto finalizzata a risolvere le interferenze generate dal PRAE con il tessuto territoriale e gli usi in atto, a Ns. parere è ancora troppo vincolistica, in quanto eccessivamente limitata in termini di estensione delle pertinenze catastali, occorre infatti tenere conto che la profondità di 20 mt nel caso di ampliamenti fabbricativi viene assorbita per almeno 10 mt dai distacchi tra pareti previsti dalle vigenti normative igienico sanitarie. A tal fine si fa notare come i potenziali ampliamenti del tessuto edilizio esistente, sia produttivo che residenziale, sono comunque nella generalità dei casi, marginali, rispetto all'estensione delle aree estrattive individuate, pertanto non inficianti in modo rilevante il potenziale sfruttamento della risorsa mineraria.

Alla luce di quanto sopra, si chiede:

- A livello di normativa generale:

- di estendere nell'ambito della modifica dell'art. 4 delle NTA del PRAE ad una profondità di circa 100 mt, l'ipotesi di estensione delle pertinenze catastali dei fabbricati in essere all'interno delle quali salvaguardare gli usi in atto;
- puntualizzare, nell'ambito delle Norme tecniche di Attuazione del PRAE, il contenuto dell'attuale art 5, in particolare chiarire, se l'uso riferito allo "sfruttamento delle risorse minerarie", diventa efficace solo dopo il rilascio delle autorizzazioni di esercizio ai sensi della legge 23/2016 e relativa denuncia di avvio del cantiere, con conseguente continuità operativa del PRGC vigente, incluse le possibilità edificatorie, oppure è già efficace con l'adozione del PRAE a termini dell'art. 7 della L.R. 23/2016 ed il riferimento agli usi ammessi non è da intendersi riferito all'edificazione;
- A livello di area di ampliamento di cava attiva fuori polo, individuata sul territorio Comunale ed in particolare con riferimento alla zona Codice M1866C, stralciare dalla perimetrazione l'area urbanizzata a destinazione produttiva Hs2 corrispondente all'insediamento industriale richiamato, in quanto non compatibile con quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 23/2016.

Sperando nel favorevole accoglimento della proposta, formulata nell'interesse generale del corretto equilibrio tra valori territoriali, sfruttamento delle risorse minerarie ed usi in atto, si porgono i migliori saluti.

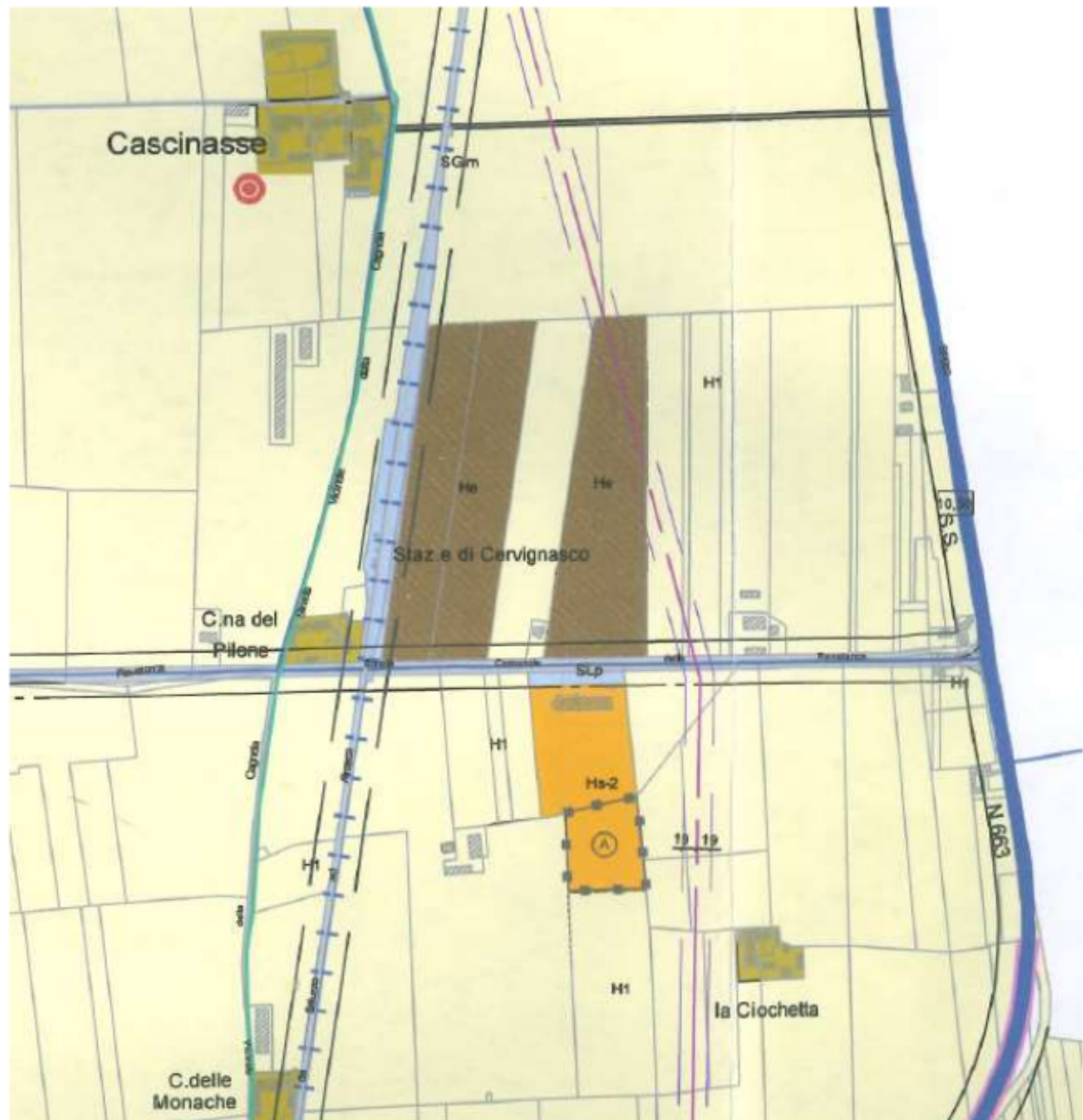


Il Sindaco
Mauro Calderoni
firmato digitalmente

Allegato: estratto scheda Codice M1866C
estratto PRGC vigente area Hs2

REGIONE PIEMONTE		PRAE - Piano Regionale Attività Estrattive	
SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA			
Codice cava	M1866C	Comparto	1 - Aggregati per costruzioni e infrastrutture
Bacino di riferimento	MAIRA VARATA 01024		
Provincia	CUNEO		
Comune	SALUZZO		
Nome località	CASCINA CAGNOLA		
Estensione	45.947 m²		
Quota media m s.l.m.	290 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Saluzzo FOGLIO 27 Particelle: 102 (P), 103, 104, 105, 108, 160 (P), 162 ampliamento cava: FOGLIO 23 Particelle: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 54, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 79, 89, 90; FOGLIO 24 Particelle: 1, 2, 6, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 46, 49, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 89, 91, 101, 103, 104, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 145, 150, 151, 152, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189; FOGLIO 27 Particelle: 1, 4, 20 (P), 43, 44, 163; FOGLIO 28 Particelle: 30, 31, 32, 34, 62, 71, 81, 116, 136, 137, 138, 150, 151, 175, 176, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273		
Morfologia di cava	Cava di pianura		
Litotipo	Materiale alluvionale		
Profondità di scavo (m)	5 m		
Quota falda m s.l.m.	277 - 281 m s.l.m.		
Volume estraibile ampliamenti (mc)	6.975.000 m³		
Volume estraibile decennio vigente PRAE (mc)	500.000 m³		
Impianti minerari di trattamento presenti	NO		
Impianti di altra tipologia	NO		
CONTESTO TERRITORIALE			
Vincoli	NO		
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-		
TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA			
Tipologia Recupero: agricolo			







REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE

Via Roma, 12 - 13030 San Giacomo V.se
C.F. e P.IVA 00424850022

tel. 0161/850023 - fax 0161/850182
e-mail: info@comune.sangiacomovercellese.vc.it
pec: san.giacomo.vercellese@cert.ruparpiemonte.it

Prot.n. 2821

San Giacomo V.se, lì 20/02/2023

Spett.le

REGIONE PIEMONTE

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.R.A.E.)
ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE CON D.G.R. 81-6285 DEL
16.12.2022 - Trasmissione di Osservazioni.

Con nota prot. n. 31881 del 22/12/2022 codesta rispettabile Regione comunicava l'avvenuta adozione da parte della Giunta Regionale del Piemonte con DGR n. 81-6285 del 16/12/2022, pubblicata sul BU n. 51 del 22 dicembre 2022, del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE).

Vista la presenza di cascinali nei bacini si richiede a tutela degli stessi la modifica normativa all'art.5 delle NTA:

si propone che dopo le parole "o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale" venga inserito il seguente testo:

“Alle costruzioni esistenti di cui all'articolo 3 comma 1 lett e) del DPR 380/20011 o così come definite dalla normativa statale, legittime, insistenti all'interno delle perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché di quelle dei siti estrattivi esistenti e dei loro ampliamenti, e alle loro aree di pertinenza si applicano i disposti del PRGC;

i progetti estrattivi da sottoporre ai successivi procedimenti autorizzativi dovranno tenere conto di tali elementi limitando le aree da dedicare all'escavazione vera e propria per salvaguardarne la funzionalità **per una fascia di metri 50 rispetto al perimetro del manufatto;**

qualora siano necessari interventi in modifica di tali costruzioni, questi potranno essere assentiti dai comuni per tramite di modificazione non costituente variante ai sensi dell'articolo 17 comma 12 lett.h 2) della L.R.56/77;”

Distinti saluti.



Sindaco
CAMANDONA MASSIMO



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE

Via Roma, 12 – 13030 San Giacomo V.se
C.F. e P.IVA 00424850022

PROVINCIA DI VERCELLI

tel. 0161/850023 - fax 0161/850182
e-mail: info@comune.sangiacomovercellese.vc.it
pec: san.giacomo.vercellese@cert.ruparpiemonte.it

Prot. n. 326

San Giacomo V.se, lì 28/02/2023

Spett.le

REGIONE PIEMONTE

attivitaestrazive@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Proposta di modifica al PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
(P.R.A.E.)

In riferimento alla nota trasmessa dalla ditta Trizzino Salvatore in data 27/02/2023 prot. n. 311 si conferma che la ditta stessa è operante da tempo con interventi di bonifica agraria sul territorio di Codesto Comune e dei Comuni limitrofi e che nulla osta all'accoglimento della richiesta di modifica del perimetro del "Bacino Estrattivo GATTINARA – ROVASENDA".

Distinti saluti.

Il Sindaco
CAMANDONA MASSIMO



Firmato digitalmente da:
CAMANDONA MASSIMO
Firmato il 28/02/2023 16:25
Seriale Certificato: 1778504
Valido dal 27/09/2022 al 27/09/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



COMUNE DI S.VITTORIA D'ALBA

Provincia di Cuneo

Piazza Marone n.2 C.A.P. 12069

Tel. 0172 / 478023 Fax 0172 / 478744 E-mail tecnico@comunedisantavittoriadalba.it

Prot. n.0001298

Santa Vittoria d'Alba, 16/02/2023

Spett.le

REGIONE PIEMONTE

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

PEC: attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Settore Valutazioni ambientali e Procedure
Integrate della Regione Piemonte

PEC: valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE (PRAE). PROT. N.. 14454 DEL 22/12/2022- OSSERVAZIONI.

In merito al Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE) adottato dalla Giunta Regionale del Piemonte in data 16 dicembre 2022 con DGR 81-6285, la sottoscritta Geom. Romina Cassinelli in qualità di responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica del Comune di Santa Vittoria d'Alba comunica che l'Amministrazione comunale premesso che:

- nel Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE) sopra citato è stato individuato il polo C01033- Alba-Santavittoria-Roddi- Comparto I-Aggregati per costruzioni e infrastrutture individuato;
- il Comune di Santa Vittoria d'Alba è proprietario di un appezzamento di terreno sito in Loc. Guriot e contraddistinto a Catasto al Foglio n. 12 mappale 352 di superficie 7.757 mq. e mappale 234 di superficie 31.345 mq.;
- il terreno censito al Foglio n.12 map. 234 è gravato da uso civico quale pascolo permanente (cat. A) come risulta dal decreto in data 01/05/1939 XVII° del R. Commissariato per la liquidazione degli usi civici;
- Il Comune in seguito ad uno studio geologico nel sito che ha rilevato la presenza di un'estesa depressione morfologica di probabile natura antropica ha disposto con D.G.C. n. 36 del 29/04/2020 un miglioramento fondiario del terreno con la regolarizzazione morfologica del terreno tale da consentire un miglior utilizzo a pascolo dello stesso.

Si comunica che l'Amministrazione comunale con D.G.C. n. 06 del 01/02/2023 in merito al PRAE ha deliberato la seguente osservazione:

- **Qualora fosse approvato dalla Regione Piemonte in via definitiva il polo C01033- Alba-Santavittoria-Roddi adottato, visto la vicinanza con i terreni di proprietà del Comune**

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo
censiti al Foglio n. 12 mappale 352 di superficie 7.757 mq. e mappale 234 di superficie 31.345 mq. gli stessi vengano considerati all'esclusivo scopo di riqualificarne l'area in seguito all'eventuale estrazione di materiale presente; con la condizione che tali interventi vengano concordati con il Comune in fase di progetto di cava durante il quale dovrà essere posta la massima attenzione alla viabilità ed a limitare qualsiasi interferenza con le zone urbanizzate vicino.

Oltre alle osservazioni dell'Amministrazione comunale, sopra citate, in merito all'area interessata dal polo C01033- Alba-Santavittoria-Roddi si trasmettono di seguito quelle dell'Ufficio Tecnico-Settore urbanistica:

- ricade nella Zona naturale di salvaguardia "Zona naturale di Salvaguardia del fiume Tanaro" istituita dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.45-8770 del 12.04.2019
- è presente una condotta del gas metano individuata in cartografia, che attraversa la zona di fondovalle del territorio comunale e determina una fascia di rispetto di m. 12,50 su entrambi i lati, misurata ortogonalmente dall'asse della tubazione.
- è presente la rete del sistema di collettamento e depurazione dei reflui urbani del Comune di Bra e limitrofi gestita dalla Società Intercomunale Servizi Idrici (S.I.S.I.) di diametro 1.000 mm interno e 1.200 mm esterno che si trova ad una profondità di circa 1,50/2,00 mt.
- venga individuata una fascia di rispetto adeguata dagli ambiti già urbanizzati o in previsione dal PRGC Vigente.

Si allega alla presente l'estratto di mappa dei terreni di proprietà del Comune di Santa Vittoria d'Alba Foglio 12 map.352-234 sopracitata.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica-Edilizia
Geom. Romina Cassinelli

Documento firmato digitalmente





DECORATO AL VALORE MILITARE

Prot. n°

Spett.le
REGIONE PIEMONTE
Settore Polizia Mineraria
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Spett.le
REGIONE PIEMONTE
Settore Valutazioni Ambientali e Procedure
Integrate
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Comune di Santhià (VC):
polo SANTHIA V01110, bacino VALLEDORA
polo TRONZANO VERCELLESE V01109, bacino VALLEDORA –
Osservazioni Piano Regionale Attività Estrattive e Rapporto Ambientale.

In riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 81-6285 “Legge regionale 23/2016, articolo 5, comma 1, lettera b). Adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), 2023-2033, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica” ed alla convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione e avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase di valutazione della procedura di VAS, ai sensi dell’art. 5 comma 1, lettera c) della L.R. 23/2016 e dell’articolo 13, comma 5 bis del D.Lgs. 152/2006, del PRAE, il Comune di Santhià, relativamente ai poli SANTHIA V01110 e TRONZANO VERCELLESE V01109, bacino di riferimento VALLEDORA, intende proporre le seguenti proposte di modifica del PRAE.

1) Proposta di modifica all’art 5 delle N.T.A. del PRAE:

Considerato che in area limitrofa al polo V01110 sussiste fabbricato denominato “Cascina La Mandria”, individuato nel PRGC vigente quale “Edificio segnalato ai sensi dell’art. 24 L.R. 56/77 di carattere paesaggistico documentario” e riconosciuto come uno dei **“complessi agricoli [che] presentano organismi edilizi a corte chiusa, sufficientemente ben conservati e tipici dell’ambiente di pianura, dove l’attività e la residenza erano spesso organizzate in lunghi fabbricati, quasi sempre a manica semplice, organizzati intorno a vasti spazi centrali”**, per la salvaguardia e la tutela del complesso immobiliare esistente, nel secondo comma dell’art. 5 del PRAE, dopo le parole *“o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale.”* si propone l’inserimento del seguente testo:

“Alle costruzioni esistenti di cui all’articolo 3 comma 1 lett e) del DPR 380/20011 o così come definite dalla normativa statale, legittime, insistenti all’interno delle perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché di

quelle dei siti estrattivi esistenti e dei loro ampliamenti, e alle loro aree di pertinenza si applicano i disposti del PRGC;

i progetti estrattivi da sottoporre ai successivi procedimenti autorizzativi dovranno tenere conto di tali elementi limitando le aree da dedicare all'escavazione vera e propria per salvaguardarne la funzionalità **per una fascia di metri 100 rispetto al perimetro del manufatto**;

qualora siano necessari interventi in modifica di tali costruzioni, questi potranno essere assentiti dai comuni per tramite di modificazione non costituente variante ai sensi dell'articolo 17 comma 12 lett. b bis) della L.R.56/77, previo parere dell'autorità competente per l'autorizzazione di cava."

2) Proposta di modifica del perimetro del polo V01110:

Considerato che all'interno del polo V01110 l'area censita al Catasto Terreni al foglio 33 mappali 21 parte, 66 parte, 76 parte, 22 parte e 89 parte, in area prossima alla Cascina La Mandria, è stata individuata come "Zona archeologica accertata", disciplinata dall'art. 54 delle NTA del PRGC di Santhià, che si riporta integralmente "Con riferimento a quanto contenuto nell'Allegato Tecnico AT4.2 "Schede dei Beni culturali, architettonici, urbanistici ed archeologici" il P.R.G.C. ha proceduto a riportare sulla cartografia di Piano le aree di interesse archeologico segnalate dal PTCP.

In esse si riconoscono:

-i siti e le aree vincolate ai sensi di legge;

-i siti e le aree di accertato interesse archeologico.

Su tali aree poste in ambito agricolo si ammettono i soli interventi di coltivazione. La realizzazione di edifici e manufatti rurali è ammessa in assenza di possibili alternative acquisito il nullaosta della competente Soprintendenza. Nelle aree individuate come "Centri storici" dal PTCP, nelle "aree archeologiche accertate", nelle "aree a rischio archeologico" individuate sulle tavole P2.3 e P2.4 di PRG e sui beni archeologici segnalati sull'Allegato Tecnico AT4.1, gli interventi previsti che comportino attività di scavo, anche di minima entità, devono essere sottoposti, con trasmissione di elaborati progettuali, al parere preventivo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli da inserire tra le prescrizioni in fase autorizzativa.

Per le opere pubbliche, quali ad esempio i nuovi tracciati di viabilità e la realizzazione di sottoservizi (reti fognarie, impianti telefonici, reti elettriche, ecc...) deve essere comunque prevista la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. artt 95 – 96", si propone lo stralcio dal perimetro del polo V01110 dell'area censita al Catasto Terreni al foglio 33 mappali 21 parte, 66 parte, 76 parte, 22 parte e 89 parte e della porzione a sud di essa, comprendente i mappali del foglio 33: 76 parte, 89 parte, 26 parte, 70 parte e 36 parte.

3) Proposta di modifica dell'art. 31 delle N.T.A. del PRAE:

Entrambi i poli riguardanti il territorio di Santhià, V01109 e V01110, facenti parte del bacino VALLEDORA, ricadono all'interno dell'area di ricarica degli acquiferi profondi, disciplinata dall'art. 53, punto e) delle N.T.A. del PRGC che cita testualmente: "In riferimento a quanto disposto all'art. 24 del P.T.A. e all'Allegato della D.G.R. n. 12-6441 del 02/02/2018 denominato "Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque", è fatto divieto di insediamento di nuove attività di discarica di rifiuti o di ampliamento di quelle esistenti. Sono escluse dal divieto le attività che, alla data di apposizione di tale vincolo, hanno ottenuto favorevole giudizio di compatibilità ambientale.

Per le attività agricole è fatto divieto di impiego del bentazone e viene consigliata la limitazione e/o sostituzione di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le frasi di precauzione Spe1 e Spe2.

Per le attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale si assumono quali sostanze significative quelle ricomprese nell'Allegato 1 al D.Lgs 105 del 26/06/2015 di seguito elencate.

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'art. 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	200	500

In funzione delle quantità e della relativa tipologia delle sostanze che possono essere presenti in qualsiasi momento nell'attività produttiva considerata viene definito un indice I, per la definizione del quale si rimanda all'Allegato alla D.G.R. n. 12-6441 del 02/02/2018.

Per quanto afferente gli aspetti realizzativi di particolari opere interrare, si rimanda al punto 6.B del succitato Allegato alla D.G.R. n. 12-6441 del 02/02/2018.”.

La tutela dell'area di ricarica degli acquiferi profondi e in particolare dell'area denominata VALLEDORA, in cui ricadono anche i due poli di Santhià, è oggetto di particolare attenzione e tutela ai fini del perseguimento di un generale approccio di salvaguardia della risorsa idrica e della riduzione degli impatti ambientali derivati dagli insediamenti di natura produttiva in previsione di insediamento.

Con l'assunzione della DGR 2 febbraio 2018, n. 12-6441 è stata posta particolare attenzione all'area Valledora prevedendo, nei piani e nelle norme settoriali, ulteriori e più restrittive disposizioni attuative aggiuntive rispetto alle disposizioni di attenzione già previste in generale per le aree di ricarica degli acquiferi profondi.

Con la DGR 2 febbraio 2018, n. 12-6441 è stato infatti approvato il documento “Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque”, nel quale sono contenuti i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, nonché le limitazioni e le prescrizioni relative a specifiche tipologie di attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde, da inserirsi negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, provinciali, della città metropolitana e regionali, sia generali sia di settore.

Le tutele sono state confermate con la D.C.R. n. 179 - 18293, a seguito della D.G.R. n. 8-3089 del 16 aprile 2021, con cui è stato approvato dal Consiglio Regionale l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021). Nell'Allegato 3 alle NTA del PTA viene ribadita la tutela della Valledora in quanto area di particolare attenzione tra le aree di ricarica degli acquiferi profondi, in ragione della specificità territoriale.

Con la D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 e i successivi recepimenti, in riferimento alle attività estrattive, era stata espressamente prevista la necessità di tutela dell'area attraverso un approfondimento volto al recupero complessivo di Valledora, in aggiunta alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi previste dalla Parte II del documento alla DGR stessa, individuando la seguente disposizione attuativa: “Misure da inserire nella disciplina del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE): disposizioni per la pianificazione del recupero morfologico complessivo dell'area Valledora e modalità di raccordo delle singole aree coltivate a cava”.

L'art 31 delle NTA del PRAE, tuttavia, demanda alle singole autorizzazioni la valutazione delle singole modalità di recupero. Si ritiene che tale approccio non risponda a quanto previsto dalla citata DGR e non consenta di fatto di garantire un recupero morfologico di un'area vasta che ricopre parte di territorio di due Province.

Questo Comune ritiene, come espressamente previsto dalla DGR del 2018, che debba essere il PRAE a dettare disposizioni cogenti cui adeguare le progettazioni e definire modalità tali da costituire un quadro di riferimento strategico cui le singole autorizzazioni dovranno uniformarsi.

Inoltre, ai fini della tutela dell'area Valledora si chiede che venga ampliato l'ambito di applicazione di cui alla DGR 2.2.2018 n. 12-6441 parte 1.2 “Attività estrattive e recuperi ambientali” per quanto disposto nei riguardi delle bonifiche agrarie, uniformando le indicazioni sul franco di 5 metri a tutti gli scavi e non solo alle bonifiche agrarie. Infatti pare contrastante la restrizione imposta per la seconda tipologia in confronto alle disposizioni per le cave, che vengono permesse anche “sotto falda”.

Si ritiene infatti di specificare, a tutela e salvaguardia della risorsa idrica, il divieto di scavo in falda (ancorché superficiale) in area Valledora.

A tal proposito si fa emergere un disallineamento tra la Relazione di Piano (paragrafo 14.3 - Salvaguardia delle risorse idriche sotterranee) e l'art. 31 delle NTA relative alla tutela della Valledora.

In dettaglio nella Relazione di Piano viene definita una misura di franco da rispettarsi a tutela dell'acquifero profondo: “*qualora la cava sia ricadente nell'area di ricarica degli acquiferi profondi, si identifica un franco di 5 metri di sicurezza da mantenersi della porzione di suolo compresa tra la base della cava stessa e quella di massima escursione della falda, misurata su un periodo di almeno un anno idrogeologico da confrontarsi con una*

serie storica significativa di almeno 5 anni” (art. 5.7 pag 61 e art. 14.3 pag 269 e a pagina 239 del Rapporto Ambientale).

Tale indicazione pare in contrasto con la previsione di permettere l'attività di cava sotto falda come indicato all'art. 31 delle NTA “Tenuto conto della complessità geologico-ambientali vigenti, tale profondità dovrà sempre mantenere un franco di sicurezza di almeno 5 metri *rispetto alla base dell'acquifero*, così da garantire una maggiore protezione della falda profonda”. La dicitura così posta potrebbe essere interpretata come una deroga ad una norma di tutela prevista per le aree di ricarica degli acquiferi profondi.

Si richiede di rivedere le disposizioni di tutela della Valledora prevedendo un maggiore grado di tutela rispetto alle tutele già previste per le aree di ricarica degli acquiferi profondi.

Confidando in un positivo accoglimento della presente, si porgono distinti saluti.

Santhià, lì 20.02.2023

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Alessandra Corradino
F.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/05

Il Sindaco
Angela Ariotti
F.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/05

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00025425 del 21/02/2023